

TORNATA DEL 7 LUGLIO 1864

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE CASSINIS, PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Congedi. Atti diversi. — Istanza d'ordine del deputato Leopardi, sulla quale parlano i deputati Cini, Depretis e Chiavarina. — Relazione sull'inchiesta del Collegio di Avellino — Osservazioni dei deputati Lazzaro e Sanguinetti, e risposte del relatore Macrì — L'elezione è annullata e le carte inviate al guardasigilli. — Relazione sugli schemi di legge: maggiori spese sul Ministero della giustizia; modificazioni all'ordinamento giudiziario; riordinamento dell'asse ecclesiastico e soppressione degli ordini religiosi — Istanze dei deputati Macchi, Boggio e Luzi, e spiegazione del ministro per l'interno, Peruzzi. — Annunzio di un'interpellanza del deputato De Boni circa due cittadini di Pesaro carcerati. — Seguito della discussione sul disegno di legge per modificazioni alla legge comunale e provinciale — Emendamento del deputato Di San Donato al 154: Bon-Compagni, relatore, Mazziotti, ministro per l'interno, Mellana, Cortese — È rigettato — Articolo 155: Carnazza, Catucci, Depretis, Sanguinetti, ministro per l'interno, Paternostro — Articolo 157, Sessioni dei Consigli provinciali: Melchiorre, Castagnola, Bon-Compagni, Mellana, Nisco, Minervini, Guerrieri, Lazzaro, ministro per l'interno, Speciale, Argentino, Leardi, Fiorenzi, Mazziotti, Camerini, Cadolini — Reiezione degli emendamenti Minervini, Speciale, Argentino e Mazziotti, e approvazione di quello del deputato Mellana. — Relazione sul disegno di legge per una pensione ai Mille di Marsala. — Istanze dei deputati Mancini e Boggio per la discussione di due disegni di legge, ammesse. — Articolo 158: Regnoli, Bon-Compagni, Mellana, Salvoni, ministro per l'interno, Fiorenzi, Minervini, Speciale, Melchiorre, Castagnola, Guerrieri, Depretis, Leopardi, Basile — Approvazione dell'emendamento Mellana — Aggiunta del deputato Sanguinetti, ritirata.*

La seduta è aperta a mezzogiorno.

**MASSARI**, segretario, legge il processo verbale delle precedenti tornate, che viene approvato.

**GIGLIUCCI**, segretario, espone il seguente sunto di petizioni:

10016. Il Consiglio comunale di Napoli sottometta all'esame della Camera alcuni emendamenti che vorrebbe fossero introdotti nella nuova legge provinciale.

10017. Calleri Teresio Bartolommeo, già sottotenente nel regio esercito, ricorre alla Camera onde venir considerato nella posizione che gli fu fatta dal regio decreto col quale venivano accettate le di lui dimissioni, e non da un posteriore decreto di rimozione che non poteva più, a parer suo, colpirlo.

10018. Dodici uscieri addetti al tribunale circondariale di Fermo ed alle giudicature dipendenti chiedono che la legge sulle cauzioni richieste agli uscieri non sia applicabile per coloro delle provincie marchigiane che innanzi alla pubblicazione della legge stessa erano in esercizio delle loro funzioni, ma che lo sia per quelli soltanto che da ora in poi vorranno dedicarsi a siffatta carriera.

10019. Il vescovo ed il clero della diocesi di Susa espongono alla Camera alcune osservazioni contro l'abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge sul reclutamento militare.

ATTI DIVERSI.

**GIGLIUCCI**. Prego la Camera di decretare d'urgenza la petizione 10018, colla quale gli uscieri del tribunale di Fermo chiedono di essere esentati dall'obbligo della cauzione.

(L'urgenza è decretata.)

**PRESIDENTE**. Il deputato Donato Morelli, costretto ad assentarsi da Torino per affari privati, chiede un congedo di un mese.

Il deputato Di Pettinengo, dovendo assentarsi da Torino per ragioni di servizio, chiede un congedo di 12 giorni.

Il deputato Giacchi, astretto a recarsi, per ragioni di salute, ai bagni d'Acqui, prega che gli si voglia concedere un congedo di 12 giorni.

Il deputato Soldi, chiamato da gravi ed urgenti affari di famiglia in patria, chiede che gli si accordi un congedo di 40 giorni.

(Sono accordati.)

**ZANARDELLI**. Domando la parola per dichiarare che se l'altro ieri fossi stato presente alla votazione dell'ordine del giorno che accordava fiducia al Ministero, avrei risposto negativamente.

**FIASTRI** presta giuramento.

**MOZIONI D'ORDINE.**

**LEOPARDI.** Vedo qui il settimo volume degli emendamenti, e domando se sia conforme ai principii d'economia lo stampare una così ampia collezione d'emendamenti ogni giorno. Questa mi pare una spesa enorme. Si potrebbero senz'altro aggiungere gli emendamenti che si presentano gli ultimi.

**PRESIDENTE.** Le farò osservare che si conserva sempre la composizione tipografica, e che si vengono intercalando gli emendamenti che di mano in mano si presentano sotto il numero dell'articolo cui si riferiscono. Se così non si facesse, sarebbe impossibile di condurre ordinatamente la discussione, poichè il presidente, i deputati ed i ministri non potrebbero colla voluta facilità trovare gli emendamenti che debbono cadere in discussione. Quindi questa spesa, che non è poi tanto rilevante, stantechè si conserva la composizione degli emendamenti già stampati, è compensata dall'utile che ne risulta per la discussione.

**LEOPARDI.** Non voglio replicare alle osservazioni dell'onorevole nostro presidente, ma credo che se si stampassero una volta sola gli emendamenti, si potrebbero avere egualmente sotto gli occhi, e si eviterebbe una spesa enorme. È un metodo molto dispendioso: c'è la carta, la tiratura, la compaginazione ogni giorno; questa spesa si potrebbe risparmiare.

**PRESIDENTE.** Meglio sarebbe il far preghiera, ed io nuovamente la fo, agli onorevoli deputati di presentare per tempo i loro emendamenti; in tal modo non sarebbe più il caso di addivenire a delle ristampe.

**LEOPARDI.** Io propongo che si stampino solamente i nuovi, e non si faccia un nuovo volume ogni giorno.

**PRESIDENTE.** Creda l'onorevole Leopardi! Non è il caso di fare discussione su questo. La Presidenza fa in ciò quello che stima meglio confacente allo scopo; quindi la prego, essendo questa spesa superata immensamente dal beneficio del miglior andamento della discussione, a non insistere in questa proposta.

**CINI.** Io, se si permette, estenderò l'osservazione dell'onorevole Leopardi col pregare la Presidenza a far studiare il quesito se sia possibile di diminuire le spese in generale di stampa, poichè la quantità di carta e di stampa che si distribuisce o si disperde nella Camera è così enorme che veramente credo che non sarebbe tanto lieve nè spregievole il risparmio, ove si adottasse un metodo mercè il quale non si stampasse più otto o dieci volte la stessa cosa.

**DEPRETIS.** Domando la parola.

A me pare che questa discussione sulla spesa eccessiva di stampe per uso della Camera avrebbe trovato meglio il suo posto quando si discusse il bilancio della Camera. Adesso qui mi pare sia fuor di luogo, e, per mia parte, dovrei anzi manifestare un'opinione un po' diversa da quella manifestata dall'onorevole Leopardi, cioè, dovrei lamentarmi che la legge in discussione non abbia avuto il corredo di tutti quei dati statistici che una legge simile ha avuto altra volta nel

Parlameto subalpino ed in tutti i paesi dove si è voluto fare una discussione sopra questa importante materia.

**CHIAVARINA.** Debbo fare osservare che in parte lo sperdimento di carta e le spese di stampa provengono specialmente da che i progetti di legge e le relazioni presentate ed immediatamente stampate, vengono poi discusse lungo tempo dopo che ne fu fatta la distribuzione agli onorevoli deputati.

Succede adunque che molti deputati, quantunque ne abbiano di già avuta la distribuzione, ne fanno di nuovo domanda, e perciò la Segreteria è obbligata a far ristampare un numero maggiore di esemplari di quello che sarebbe necessario, per poter sopperire alle molte domande che se ne fanno.

Quanto all'osservazione dell'onorevole Depretis, io credo che non l'abbia voluta rivolgere alla Presidenza, essendo evidente che essa non ha potuto far stampare salvo che quello che le è stato rimesso.

**LEOPARDI.** Io non insisto sulla mia proposta; ma debbo rispondere all'onorevole Depretis che non ho inteso, nè poteva cadermi in pensiero di proporre una economia sulla stampa dei documenti ed allegati alle leggi in discussione, ma un'economia che si restringe alle stampe superflue.

**VERIFICAZIONE DI UN'ELEZIONE.**

**PRESIDENTE.** Invito il relatore dell'ufficio II a venire alla tribuna per riferire sull'elezione fatta dal collegio di Avellino.

**MACRÌ, relatore.** Nella tornata del 13 dicembre 1863 la Camera ordinava un'inchiesta giudiziaria sul conto dell'elezione del deputato di Avellino. Io ho l'onore di riferire ora sull'esito di quell'inchiesta, e di presentare nel nome dell'ufficio II le conclusioni che si sono prese a questo proposito.

La Camera ricorderà che la prima volta che questa elezione è stata presentata al suo giudizio, essa veniva riferita dal relatore dell'ufficio I, l'onorevole Leopardi. Venivano in candidatura nell'elezione del collegio di Avellino i signori Lanzilli, Montuori e Rega. I voti venivano divisi in questo modo: alla prima votazione Montuori ottenne voti 247, Lanzilli 291, Rega 132.

Siccome i due primi candidati Montuori e Lanzilli ottenevano il maggior numero di suffragi, entravano in ballottaggio, e si procedeva quindi alla seconda votazione nel giorno destinato nel decreto di convocazione del collegio.

Alla votazione di ballottaggio il signor Montuori ottenne voti 472, Lanzilli 424, e di conseguenza gli atti venivano inviati alla Camera perchè l'elezione del Montuori fosse convalidata. I verbali non presentavano nella loro compilazione alcuna irregolarità. Ma assieme ai verbali si presentava una petizione di quattro a cinque elettori, i quali dicevano all'ufficio di Presidenza che si era fatta un'inchiesta amministrativa spedita al

TORNATA DEL 7 LUGLIO

Ministero dell'interno, e chiedevano che quell'inchiesta fosse tenuta presente dall'ufficio, il quale sarebbe chiamato ad esaminare quell'elezione, e dalla Camera quando avesse dovuto occuparsi dell'elezione fatta nel collegio di Avellino.

L'ufficio II allora richiamò dal Ministero dell'interno, dove giaceva quasi inosservata, l'inchiesta amministrativa. E poichè l'inchiesta c'era, l'ufficio opinò nelle sue conclusioni, che la Camera avesse ordinata l'inchiesta giudiziaria come a compiere e verificare i fatti che venivano annunciati nell'inchiesta amministrativa, e quasi a soluzione di una questione che si era agitata in questa Camera sul conto del valore dell'inchiesta stessa amministrativa, vale a dire, se la Camera avesse dovuto solamente attenersi ai verbali dell'elezione senza tenere presente l'esito dell'inchiesta amministrativa, o se nel giudizio di convalida, che si doveva formare, avesse dovuto anche tener presente il risultamento dell'inchiesta anzidetta.

La Camera adottò la conclusione per l'inchiesta giudiziaria; e gli atti vennero di fatti spediti al guardasigilli, e dal guardasigilli al giudice competente, perchè l'inchiesta giudiziaria venisse fatta.

Io riassumerò le conclusioni dell'inchiesta giudiziaria, mettendole in relazione coll'inchiesta amministrativa, di cui sinora ho parlato.

L'inchiesta amministrativa parlava di vari fatti. Si diceva che un luogotenente di guardia nazionale, a nome Sebastiano Amabile, aveva condotto gli elettori di Forino, a votare per un certo Dassi, ma che arrivato a Monteforte, una delle sezioni del collegio di Avellino, si era accorto che quei di Monteforte proponevano un altro candidato, e di cui volevano propugnare l'elezione; in conseguenza di questo fatto, egli fece ritirare, senza votazione, gli elettori che conduceva.

Da questo io prendo argomento di sospettare che fossero avvenute minacce e brogli nell'elezione, e che essa non fosse proceduta con tutte quelle regole con cui avrebbe dovuto procedere.

Inoltre, anche per la votazione di ballottaggio, si erano accennati altri fatti. Si sospettava per le dichiarazioni che si erano ricevute nell'inchiesta amministrativa, che il candidato Montuori avesse pagato agli elettori di Contrada, le spese di viaggio ed il trasporto in carrozza per andar a votare alla loro sezione; si sospettava ancora che egli avesse pagato gli elettori di Bellizzi, perchè non andassero alla votazione, quando si fu assicurato che egli avrebbero dato il loro voto per Lanzilli; si parlava ancora di minacce che si sarebbero fatte dal luogotenente della guardia nazionale, come pure di ingerenze che avrebbero avuto giudici di mandamento, giudici istruttori, ed altri funzionari dell'ordine giudiziario.

Questi fatti vennero intieramente smentiti dalla inchiesta giudiziaria.

Essa difatti non provò che i giudici fossero stati innocenti, ma non provò però che quei funzionari del-

l'ordine giudiziario avessero preso parte alle operazioni dell'elezione.

L'inchiesta giudiziaria smentisce l'idea che il tenente di guardia nazionale Amabile avesse condotto o con minacce o con quale altro mezzo gli elettori di Forino a deporre il loro voto nell'urna elettorale.

L'inchiesta smentisce il sospetto che si era formato sul punto del pagamento per parte di uno dei candidati delle spese di trasporto degli elettori per andar a votare.

Finalmente smentisce ancora i sospetti del pagamento che si fece a quelli di Bellizzi perchè non andassero a votare quando si erano già pronunziati per il Lanzilli.

Parrebbe dunque che l'esito dell'inchiesta giudiziaria fosse intieramente favorevole all'elezione, ma in occasione di quella inchiesta l'ufficio II portò la sua attenzione sul conto della forma con cui la elezione era proceduta.

La Camera conosce come nella legge elettorale vi siano due disposizioni prescritte a pena di nullità, la disposizione dell'articolo 68, il quale prescrive che la lista elettorale debba essere affissa nella sala della votazione durante le operazioni stesse della elezione. La Camera conosce ancora l'articolo 82 della legge elettorale, il quale stabilisce che una copia della lista debba essere presentata a coloro che compongono l'ufficio, e che il segretario e due degli scrutatori debbono apporre il loro *visto* a riscontro del nome di ognuno che si presenta a votare.

Queste due formalità furono assolutamente tralasciate. Di fatti l'inchiesta giudiziaria dimostra che le liste elettorali di Forino non furono affisse nel luogo dell'aduana, che non vi fu per Forino una copia della lista in regola, sulla quale si fossero contrassegnati i nomi di coloro i quali andavano a votare.

L'inchiesta giudiziaria dimostra ancora come il sindaco di Pietrastornina avesse dichiarato ai magistrati che nel suo comune non si fece copia della lista elettorale; e invece il sindaco stesso presentò una nota fatta, secondo quella che si ricordava, delle persone che si presentavano alla votazione.

L'inchiesta giudiziaria constatata ancora che il sindaco di Solofra non fece questa tal lista sulla quale dovevano essere intercalati i nomi di coloro che si presentavano a votare.

Finalmente, ciò che è strano, il sindaco di Solofra richiesto dal magistrato dichiarò che la copia della lista elettorale sulla quale si era contrassegnato il nome dei votanti venne bruciata insieme alle schede.

Oltre a queste considerazioni il vostro ufficio osservò che le liste elettorali del comune di Forino contenevano una falsificazione flagrante, aperta, direi anzi vergognosa. Essa lista consta di due parti: nella prima, che è la parte alterata, sono iscritti 90 elettori: indi si cambia carattere di scrittura, si muta il numero e seguono altri 46 elettori, in tutto 136. Il verbale di chiusura della lista conchiude poi con queste parole: « chiusa la presente lista nella quale sono compresi 90 elettori. »

Per queste considerazioni l'ufficio II propone l'annullamento dell'elezione e il rinvio degli atti al guardasigilli perchè il potere giudiziario proceda secondo ragione sul conto dei reati dei quali in essi è menzione.

**LAZZARO.** Domando la parola.

Io non ho nulla a dire intorno alla violazione degli articoli di legge di cui parla l'onorevole relatore. E, sebbene si potrebbe osservare come la giurisprudenza non sempre abbia seguito le dottrine or ora esposteci, pur tuttavia in queste materie vogliamo essere anzi che no scrupolosi. Se troviamo nella giurisprudenza qualche precedente che possa sembrarci favorevole, ma che possa in qualche modo offendere alcuna delle norme che sono la garanzia della libertà dei cittadini, noi non ce ne varremo.

Solamente farei un'osservazione. Prima di tutto domanderei all'onorevole relatore: a qual comune appartiene la lista alterata?

**MACRÌ, relatore.** A Forino.

**LAZZARO.** Quale è stato il risultato della elezione in quel comune?

È stato favorevole al candidato ministeriale o all'altro? Più: quando alla Camera venne il rapporto su questa elezione si parlò di intrighi della magistratura.

La riputazione di alcuni magistrati è stata portata nel Parlamento: il Parlamento ha ordinata l'inchiesta su tutto. Finora di quest'inchiesta non sappiamo altro se non che sono mancate alcune liste, e una è stata alterata.

Ma c'è il lato più importante, quello che riflette la moralità medesima. È o non è implicata in tutta questa faccenda di Avellino la magistratura? Se, come io spero e come credo che sia, l'autorità giudiziaria non è stata per nulla implicata in questa malaugurata elezione di Avellino, allora io desidererei che il relatore lo dicesse chiarissimamente, perchè si tratta che ci va del decoro di alcuni funzionari, i quali sono stati pubblicamente accusati e devono essere pubblicamente difesi.

Riguardo poi al merito dell'elezione io non ho nulla a dire. Non mi oppongo che la Camera la annulli, tuttochè, ripeto, vi fossero nella giurisprudenza dei motivi per non tenere come solidissimi gli argomenti per l'annullamento messi avanti dall'onorevole relatore.

**MACRÌ, relatore.** Risponderò partitamente alle domande direttemi dall'onorevole Lazzaro.

Egli, in prima, dimanda se vi ha una giurisprudenza la quale stabilisca che le trasgressioni...

**LAZZARO.** Scusi: non ho domandato questo; è un parere che ho espresso. La mia domanda è stata sul comune di Forino.

**MACRÌ, relatore.** Abbiamo una giurisprudenza costante della Camera che la trasgressione di quelle forme dà luogo alla nullità.

L'onorevole Lazzaro vorrebbe poi sapere se l'esito della falsificazione delle liste elettorali sia stato vantaggioso al deputato ministeriale o all'altro candidato.

Io credo di dover rispondere a nome dell'ufficio che

mi ha dato il mandato di riferire su quest'elezione, che noi non siamo entrati in questa questione del colore politico; ci siam limitati ad esaminare una questione di validità o d'invalidità di elezione.

Del resto noi non potevamo entrare in quest'indagine, perchè non si trattava qui dell'esame dei singoli voti, ma di un esame di legalità, e l'onorevole Lazzaro sa meglio di me che le questioni di legalità sono questioni di pubblico interesse, che si possono sollevare da qualunque dei membri dell'ufficio.

**LAZZARO.** Domando la parola.

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

**MACRÌ, relatore.** In terzo luogo l'onorevole Lazzaro desidera che io faccia una dichiarazione che riguardi l'ingerenza della magistratura nell'elezione.

Parmi d'aver già fatta questa dichiarazione quando dissi che l'inchiesta giudiziaria aveva chiarito, od almeno che dall'inchiesta non era dimostrata l'ingerenza che si sospettava avessero avuto i funzionari dell'ordine giudiziario nell'elezione.

Ad ogni modo, per contentare l'onorevole Lazzaro, dichiaro formalmente che dal processo sottoposto al mio esame non ho ricavato che vi sia alcuna prova nè contro il giudice istruttore di Avellino, nè contro il giudice Preda di Solofra, nè contro altri funzionari dell'ordine giudiziario.

Questo è quello che risulta allo stato attuale delle cose, salvo poi al potere giudiziario, a cui l'ufficio ha creduto di dover rinviare gli atti, il determinare se realmente vi sia stata quest'ingerenza. Il potere giudiziario, istruendo sui fatti che hanno dato luogo all'inchiesta, potrebbe benissimo trovare che vi sia o non vi sia partecipazione.

Mi pare così di aver risposto alle domande dell'onorevole Lazzaro.

**PRESIDENTE.** Il deputato Lazzaro ha la parola.

**SANGUINETTI.** Avevo chiesto anch'io di parlare.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanguinetti mi ha mandato prima un ordine del giorno, ma il deputato Lazzaro ha chiesto prima la parola; veggano d'intendersi.

*(Sanguinetti accenna a Lazzaro di parlare.)*

**LAZZARO.** Io comincio dal ringraziare la cortesia dell'onorevole relatore, il quale ha sovrabbondato nel dare le risposte.

Ma riguardo alla giurisprudenza debbo dire che io non volevo accennare soltanto alla giurisprudenza costante di questa Camera, ma intendeva una giurisprudenza più estesa e complessiva.

Aggiungo ora che la questione delle liste in giurisprudenza è stata diversamente trattata dai diversi scrittori che l'hanno esaminata, e ciò anche secondo i diversi casi.

Potrei qui addurre alcune ragioni per dimostrare come la trasgressione di queste formalità non costituisca sempre caso di nullità.

Debbo dare una spiegazione.

Quando io feci la domanda all'onorevole relatore per sapere se dall'alterazione delle liste del comune di

TORNATA DEL 7 LUGLIO

Forino ne fosse avvantaggiato piuttosto l'uno che l'altro dei candidati, sono stato mosso dai seguenti motivi.

Mi ricordo benissimo come la Camera è venuta nell'opinione di procedersi ad un'inchiesta giudiziaria per quest'elezione, perchè già sapeva che l'autorità politica della provincia era, per sua iniziativa, proceduta ad un'inchiesta amministrativa.

L'onorevole relatore ha già fatto egregiamente la storia di ciò che avvenne in questa Camera, quindi a me importava constatare se dall'inchiesta risultasse che per l'alterazione della lista del comune di Forino ne fosse venuto beneficio piuttosto all'uno che all'altro candidato.

Ciò è quello che m'importava constatare, facendo osservare come, ove dall'inchiesta risultasse che ne fosse venuto un vantaggio alla parte contraria, al candidato ministeriale, credo che non si sarebbe mancato dal farcelo conoscere.

Questo è quanto alla questione di moralità, non quanto alla questione di legalità. Relativamente poi all'autorità giudiziaria, accusata dall'autorità politica del luogo di avere preso parte immoralmente in quest'elezione, io sono molto contento di vedere rivendicato in questa Camera l'onore della magistratura in alcuno de'suoi membri, e questo ci deve essere sempre più di sprone a far sì che decisioni ed inchieste di questa natura vengano messe sempre nelle mani della magistratura, che è un Corpo indipendente ed autorevole, allontanandole dall'autorità politica, la quale spessissimo ci dà il triste spettacolo di oltrepassare i suoi poteri e di giudicare poco convenientemente anche della magistratura.

Io poi non credo che ciò che resta a fare dalla magistratura sia di ritornare novellamente sopra le conseguenze di quest'inchiesta, una volta che questa non aveva per iscopo altro che di vedere se erano o non erano stati commessi reati, e se veramente i magistrati accusati di essersi malamente condotti avessero mancato o no al loro dovere.

Fatte queste dichiarazioni, io non ho più nulla da aggiungere.

**PRESIDENTE.** Il deputato Sanguinetti ha facoltà di parlare.

**SANGUINETTI.** Io non ho chiesto la parola per combattere le conclusioni del relatore, ma per sollevare la questione ad una sfera un po' più alta.

L'onorevole relatore ha accennato un fatto che a mio modo di vedere è assolutamente contrario alla giurisprudenza costituzionale, ed affinché questo fatto non avesse a verificarsi ulteriormente, io vorrei che la Camera provvedesse con un suo voto. Che cosa ha detto il relatore? Egli ha detto che, avvenuta l'elezione su cui ha riferito, alcuni elettori hanno protestato accennando che in essa avessero avuto luogo intrighi, minacce e che so io, e dicevano che questi fatti erano constatati da un'inchiesta amministrativa fatta dal Ministero.

Or bene, dopo quell'inchiesta, l'elezione venne por-

tata alla Camera, la quale decretò a sua volta un'inchiesta giudiziaria. Ora, che cosa venne l'inchiesta giudiziaria a porre in chiaro? Essa ha constatato che le accuse dichiarate vere dall'inchiesta amministrativa erano false.

Ora dunque, o signori, io chiamo la Camera a giudicare su questo punto: se spetti al Ministero di decretare od autorizzare un'inchiesta sopra un'elezione politica prima che l'elezione sia venuta innanzi alla Camera. È la Camera unico giudice della validità delle elezioni, è la Camera sola che deve decretare se sia il caso di addivenire ad un'inchiesta parlamentare, o amministrativa, o giudiziaria. Intanto che cosa qui avvenne? Avvenne che l'autorità giudiziaria ha constatato che l'autorità amministrativa aveva dichiarato delle falsità. (*Mormorio*) Questo è un fatto e risulta da quello che ha detto il relatore.

*Alcune voci.* È questo.

**SANGUINETTI.** Il fatto che io ho sentito è proprio questo.

Ora dunque io dico che noi dobbiamo mettere la nostra giurisprudenza costituzionale al disopra degli arbitri ministeriali.

Signori, se noi lasciamo che la Camera, nel tacere, dia una specie di tacita approvazione a questo procedere, che cosa ne avverrà? Che un Ministero qualunque (io non dico che questi ministri nè altri siano capaci di ciò, ma potrà avvenire), che un Ministero qualunque per far sospendere l'elezione politica di un suo avversario, non avrebbe a far altro che di far procedere o dal prefetto, o da altri ad un'inchiesta amministrativa per far constatare dei fatti di nullità, indi far sì che alcuni dei suoi aderenti ricorressero alla Camera accusando di nullità la elezione, ed accennando per prova i fatti risultanti dall'inchiesta governativa perchè la Camera sospendesse, come ha fatto ultimamente, il voto sull'elezione. Ora questo è un fatto grave...

**DI SAN DONATO.** Chiedo la parola.

**SANGUINETTI...** è un fatto contro del quale si deve andare al riparo; quindi il mio ordine del giorno, il quale non si occupa della validità dell'elezione, tende a confermare questo principio, che è stato sempre seguito dacchè abbiamo il Parlamento, pel quale principio il Ministero non può decretare inchieste nè governative, nè giudiziarie sopra fatti di elezioni politiche se non dopo il voto espresso dalla Camera. (*Conversazioni*)

**PRESIDENTE.** Prego i signori deputati di far silenzio, imperocchè altra essendo la questione che l'onorevole Sanguinetti propone, ed altro ciò che riguarda alle conclusioni sopra cui si deve deliberare, non vorrei che si prendesse equivoco e s'impegnasse inavvertentemente una discussione estranea al soggetto.

**MACRÌ, relatore.** L'onorevole Sanguinetti ritorna sopra una questione già risolta nella Camera nella tornata in cui ordinava l'inchiesta giudiziaria. L'opinione dell'onorevole deputato Sanguinetti venne allora eloquentemente sostenuta dall'onorevole Lazzaro, il quale

pare che oggi non la sostenga più oltre, perchè vede che la Camera ha già pronunciato su tale questione.

A persuadere l'onorevole Sanguinetti, il quale ha tanto acume, non debbo che narrare da capo i fatti che hanno dato luogo all'inchiesta giudiziaria. Narrerò la cosa con maggiore precisione di prima, perchè allora ho taciuto qualche circostanza speciale per timore di annoiare soverchiamente la Camera; ma poichè la questione si è condotta sul terreno del diritto costituzionale, è bene che l'onorevole Sanguinetti sappia con precisione i fatti di cui ci occupiamo.

L'inchiesta amministrativa non venne ordinata dal Ministero, fu il prefetto stesso che la fece.

**DI SAN DONATO.** Fece male.

**MACRÌ, relatore.** Non siamo sul punto di discutere se abbia fatto bene o male, il mio compito è tutt'altro, narro unicamente il fatto.

Il prefetto fece l'inchiesta e non la mandò alla Presidenza della Camera, perchè ben sapeva di non avere vincolo colla Presidenza della Camera.

Appena compiuta l'inchiesta amministrativa, i risultati ne vennero mandati al Ministero, ed il Ministero non la spedì neppur esso alla Camera. Fu una petizione degli elettori che indusse l'ufficio I a richiamare questa inchiesta amministrativa.

A questo riguardo è bene che si sappia come l'iniziativa fu presa dall'ufficio I, vale a dire da una corporazione che rappresentava la Camera dei deputati; quindi pare che non si debba attribuire nè al Ministero, nè al prefetto di Avellino l'esame fatto per la Camera dell'inchiesta amministrativa.

Allorchè questa questione si trattava la prima volta, l'onorevole Lazzaro diceva: noi dobbiamo solamente giudicare della validità dell'elezione, tenendo sotto gli occhi i verbali dell'elezione; tutto quanto è fuori del verbale non debbe entrare in calcolo, ed appunto espose quello che espose testè tanto bene l'onorevole Sanguinetti, che non si dovrebbe dare al potere il diritto di sindacare le elezioni politiche.

Diceva l'onorevole Lazzaro che ciò era pericoloso, ed in conseguenza egli proponeva alla Camera che convalidasse immediatamente l'elezione senza ordinare la inchiesta giudiziaria sulla quale io ho l'onore di riferire.

Risoluta questa questione che cioè l'inchiesta giudiziaria dovesse essere eseguita, a me pare (salvo all'onorevole Sanguinetti di illuminarmi in questa parte) che la Camera avesse deciso la questione trattata benissimo dall'onorevole Lazzaro e mi pare anche dall'onorevole Salaris e da altri oratori valenti come loro.

Ora dunque non si tratterebbe di altro che del rinvio degli atti al potere giudiziale, non per l'inchiesta nè per l'elezione, per nulla di tutto questo; ma siccome nell'elezione avvenne qualche reato, reato di cui la Camera non si può occupare, di cui non si poteva occupare l'ufficio, egli è per questo che l'ufficio volendo che la giustizia abbia il suo corso, propone che gli

atti vengano rinviati al guardasigilli affinchè il potere giudiziario proceda secondo la legge. A me pare che la questione stia in tutt'altro terreno di quello su cui la portò l'onorevole Sanguinetti.

**SANGUINETTI.** Io debbo osservare all'onorevole signor relatore che egli non ha intesa la questione tale quale l'ho portata; io non ho combattuto le conclusioni dell'ufficio, anzi le accettò e le voto: io ho portata la questione su di un altro terreno, e la questione mia non fu peranco decisa dalla Camera.

Io dico, se sia in facoltà del ministro, o del prefetto, o di qualsiasi autorità di fare un'inchiesta amministrativa sopra un'elezione politica.

*Una voce.* Non è un'inchiesta!

**SANGUINETTI.** Sì che è un'inchiesta.

**PRESIDENTE.** Perdoni l'onorevole Sanguinetti: dal momento ch'ella accetta le conclusioni dell'ufficio, mi pare che non sia il caso d'invitare la Camera a deliberare sopra principi astratti, i quali sono estranei alla questione della validità, o nullità dell'elezione medesima.

Quindi io la pregherei di riservare questa discussione a miglior tempo ed a migliore occasione; di avvertire ai molti lavori della Camera, e di prescindere da ogni ulteriore discussione in proposito, onde si passi a deliberare senza più sull'esecuzione di cui si tratta.

**SANGUINETTI.** Io non ho difficoltà di ritirare il mio ordine del giorno. Lo ritiro adunque a tal patto che con ciò non intendo che sia pregiudicata la questione nel senso che, coll'adottare queste conclusioni, la Camera intenda di volere ammettere che il potere esecutivo, sia il ministro, sia il prefetto abbiano la facoltà di fare inchieste amministrative sulle elezioni.

Siccome l'onorevole relatore voleva quasi far intendere che la Camera aveva antecedentemente adottati questi principii, locchè non è e non può essere, io al patto che la questione non sia pregiudicata, ritiro il mio ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti le conclusioni dell'ufficio II circa l'elezione a deputato di Avellino del signor Francesco Montuori, le quali sono per l'annullamento dell'elezione, e pel rinvio degli atti al guardasigilli onde il potere giudiziario istruisca secondo ragione dei reati di cui si fa menzione negli atti medesimi.

(Sono approvate.)

**RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: MAGGIORI SPESE SUI BILANCI DEL 1862 E 1863 DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO.**

**DE FILIPPO, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge relativo a maggiori spese sui bilanci 1862 e 1863, che riguardano il Ministero di grazia e giustizia e dei culti.

TORNATA DEL 7 LUGLIO

Presento pure alla Camera la relazione su un progetto di legge relativo a modificazioni intorno all'ordinamento giudiziario.

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

**RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER LA SOPPRESSIONE DELLE CORPORAZIONI RELIGIOSE.**

**CORTESE, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose, e riordinamento dell'Asse ecclesiastico.

**PRESIDENTE.** Anche questa relazione sarà stampata e distribuita.

Avverto la Camera che a tenore dell'articolo 61 del regolamento della Camera occorrerà di venire alla nomina della Commissione del bilancio. Secondo che è in esso disposto, il numero dei deputati che debbono comporre questa Commissione sarebbe di 27 deputati. Se non che l'anno scorso la Camera ha preso la deliberazione di portarla a 30.

Io proporrei adunque alla Camera, se non vi hanno osservazioni in contrario, di mettere la nomina di questa Commissione all'ordine del giorno di lunedì prossimo e di comporla di 30 deputati in conformità della deliberazione dianzi accennata.

**MACCHI.** Vorrei pregare la Camera di deliberare che sia discussa d'urgenza la legge, di cui si è presentata or ora la relazione. Come la Camera sa, si tratta di una legge che è fra le più impazientemente desiderata dal paese. Spero quindi che essa non vorrà opporsi a questa mia domanda.

**PRESIDENTE.** Mi pare che sia il caso di stamparla prima, e poi si delibererà...

**MACCHI.** Fu studiata negli uffici e molto diligentemente. Mi pare dunque che sarebbe meglio stabilire sin d'ora che una volta stampata e distribuita la relazione testè presentata, la legge venga posta all'ordine del giorno; se no, è come dire che in questa Sessione non la si vuole votare.

**CORTESE, relatore.** Indubitatamente questa legge ha un carattere d'urgenza gravissimo; e consiste in ciò che le corporazioni religiose, sotto la minaccia, e minaccia che sta per avverarsi, di essere soppresse, cercano in tutti i modi di depredate, quanto più possono, quei beni che debbono passare al demanio dello Stato.

**LUZI.** Lo hanno già fatto.

**CORTESE, relatore.** Se l'hanno fatto in parte, potrebbero farlo in tutto. I mobili potranno essere sottratti e gli immobili affittati rovinosamente per mezzo di finti contratti; insomma ci possono essere mille inconvenienti, che è assai facile l'indovinare e che è meglio tacere.

Quindi io mi associo all'opinione dell'onorevole Macchi, che si dichiari d'urgenza la discussione di questo progetto di legge.

**PRESIDENTE.** Il deputato Boggio ha facoltà di parlare.

**BOGGIO.** Io mi associo alla mozione dell'onorevole Macchi e dell'onorevole Cortese per un'altra considerazione. Il ministro guardasigilli considera già, e di ciò non intendo fargli appunto, considera già questa legge a un dipresso come approvata.

Vi sono quindi già taluni servizi dipendenti da questa legge, dei quali l'onorevole guardasigilli ha sospeso addirittura l'esecuzione. Avvi ormai un'infinità di disposizioni che devono emanare dal Governo e che non si danno più perchè, se questa legge viene accettata, queste disposizioni non verrebbero più ad aver seguito ulteriore.

Anche sotto questo aspetto è molto meglio che usciamo da questa posizione senza troppi indugi. Dappoichè gli uffici hanno esaminata la legge con tanta attenzione, dal momento che la Commissione, da quello che mi viene assicurato, per mezzo del suo relatore presentò uno studio elaboratissimo sulla materia, la discussione non vorrà esser lunga.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni in contrario, l'istanza dell'onorevole Boggio s'intenderà accolta.

**LUZI.** Io vorrei fare una proposta che ha anche tratto a questa discussione.

L'opinione pubblica ha dimostrato che questa legge abbia a discutersi quanto prima sia possibile, quantunque sia materia grave e da studiare seriamente; ma io debbo esortare il signor ministro dell'interno, giacchè il signor ministro dell'istruzione pubblica non è presente, di trasmettere al suo collega un'osservazione riguardante gli oggetti d'arte.

Gli oggetti d'arte sono in Italia affidati al ministro della pubblica istruzione a termine delle varie leggi uniformi che esistono da un capo all'altro della penisola. Con queste leggi è stabilito che gli oggetti d'arte non si debbono nascondere, nè rimuovere dai luoghi dove sono, sotto pene che sono tuttora in vigore.

Mentre noi siamo qui discutendo, io so che varie corporazioni religiose si permettono di nascondere e sottrarre degli oggetti preziosi d'arte, e parte di quei mobili cui accennava testè l'onorevole deputato Cortese.

Quindi io prego il signor ministro a voler il più sollecitamente che mai fare in questo momento eseguire le leggi vigenti su questa materia.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Chiedo la parola.

Io dichiaro anzitutto che l'onorevole Luzi non è forse troppo ben informato quando dice che c'è in Italia uniformità di leggi in questa materia, perchè anzi è cosa molto lamentevole la disformità grandissima delle leggi che vigono intorno ad essa, ed a questo riguardo il ministro ha nominato una Commissione che si occupa appunto di questo argomento, ed il fatto stesso che l'onorevole Luzi ha allegato, che alcuni capi di corporazioni religiose nascondano e trafughino questi oggetti, prova che la parola da lui usata: *permettano*, non

era forse la più appropriata, imperocchè se si dessero dei permessi, non avrebbero bisogno di nascondere o trafugare degli oggetti.

Per altro tutto questo da che cosa viene? Tutto questo deriva naturalmente dall'incertezza nella quale ci troviamo relativamente alla sorte di queste corporazioni religiose; hanno una grandissima spinta a delinquere, e vi è una grandissima difficoltà ad impedire ciò: ragione di più per affrettare, per quanto sia possibile, la risoluzione di questa quistione, la quale non solamente per il motivo detto dall'onorevole Luzi, e per quello detto dall'onorevole Boggio, e da non so qual altro deputato, ma anche poi per un motivo che dirò io, cioè, per un motivo politico, è urgentissima; perchè l'aver tutta questa gran massa di gente che è incerta del suo avvenire, che ha dei protettori e degli avversari, ed i protettori in maggior numero di quello che per avventura si possa supporre, mantiene certamente un'agitazione nel paese, alla quale è urgente di mettere un termine al più presto che sia possibile. Egli è per questi motivi che quanto più presto la Camera risolverà questa questione, tanto meglio sarà.

Io non aggiungo più parole, rimettendomi al giudizio della Camera.

**PRESIDENTE.** Debbo annunciare alla Camera ed ai signori ministri dell'interno e di grazia e giustizia, che il deputato De Boni intenderebbe di muovere un'interpellanza ad essi sopra due cittadini di Pesaro, i quali, imprigionati nel 1849 per ordine della Sacra Consulta, e da essa condannati, compiuta la loro pena ed espulsi da Roma, vennero dall'autorità italiana messi in carcere, e crede egli che vi giacciono tuttavia.

Prego il signor ministro dell'interno, trovandosi presente, a dichiarare se intenda di rispondere a questa interpellanza, e quando.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** L'onorevole De Boni mi ha fatto già l'onore di parlarli privatamente di questi due cittadini.

Io ne ho preso nota ed ho trasmessa la pratica al ministro di grazia e giustizia, poichè il ministro dell'interno non ci entrava se non in quanto da lui dipendono le prigioni. Io so che il ministro guardasigilli si è occupato di questo affare, e mi pare che uno di questi individui sia già stato messo in libertà.

In ogni caso ne riferirò al mio collega il guardasigilli, il quale potrà poi rispondere all'onorevole De Boni, e fissare il giorno in cui dar luogo a quest'interpellanza.

In questo momento non potrei aggiungere altro poichè la pratica, ripeto, non è più nelle mie mani.

Io sono a disposizione della Camera.

**DE BONI.** Ho insistito nel fare quest'interpellanza, perchè mi pare che questa rinvolga un principio, un tristo sistema di polizia verso quelli che per motivi politici o non politici condannati dal Governo pontificio, sono poi sciolti dalle prigioni papali, perchè hanno compiuta la loro pena e rinviiati nelle loro provincie, se queste provincie non sono soggette al Governo del papa.

Epperò, io prego la Camera a voler accogliere quest'interpellanza, perchè tocca molte questioni che sono di molto momento, sì per l'onore d'Italia che pel buon ordine interno del regno.

**PRESIDENTE.** Si attenderà dunque che sia presente il ministro guardasigilli, per fissare il giorno in cui avranno luogo queste interpellanze.

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge concernente l'amministrazione comunale e provinciale.

Seguitando a discutere il titolo III nel quale siamo entrati, ricorderò come ieri si sono votate le modificazioni all'articolo 153. Verrebbe ora l'articolo 154, sopra il quale il deputato Di San Donato aveva chiesto la parola.

**DI SAN DONATO.** L'emendamento che io mi permetto di proporre alla Camera è semplicissimo.

Io vorrei che l'articolo 154, il quale dalla Commissione venne così concepito: « Dalle decisioni della Deputazione potrà essere interposto appello al Consiglio provinciale nella sua prima sessione. Il Consiglio pronunzia definitivamente; » così venisse formulato: « Dalle decisioni della Deputazione in fatto di elezioni, pronuncia definitivamente il Consiglio provinciale. Contro le deliberazioni del Consiglio provinciale non vi ha ricorso ai tribunali. »

I motivi della mia proposta sono questi e brevissimi. Io sono l'uomo dei fatti e cerco eliminare, per quanto è possibile, gl'inconvenienti. Citerò un fatto occorso nelle provincie meridionali. Furono eletti in due mandamenti a consiglieri provinciali due cittadini reputatissimi per opposizione al Governo. La Deputazione provinciale annullò queste due elezioni, e le annullò illegalmente perchè non vi erano ragioni di invalidarle. Uno degli eletti credette di reclamare davanti al Consiglio provinciale, ed ottenne giustizia piena perchè fu dal Consiglio stesso chiamato a far parte di esso. Un altro, forse più fiero, non volle reclamare al Consiglio provinciale; che cosa successe? La sua elezione rimase annullata, e al mandamento è illegalmente mancato il suo rappresentante alle operazioni del Consiglio. Io nutro speranza che questo mio emendamento possa incontrare la simpatia della Camera anche per la larghezza del principio che esso rappresenta.

Esso, invece di dar il potere a sei persone, come ha sancito la legge, lo accorda a tutto il Consiglio. Questo pare che venga a stabilire una norma molto più favorevole alle vere franchigie liberali.

Di tale mia proposta già aveva privatamente parlato all'onorevole relatore Bon-Compagni, e non ne feci prima particolare proposta per la semplicità di essa.

**BON-COMPAGNI, relatore.** La disposizione sulla quale



## TORNATA DEL 7 LUGLIO

l'onorevole Di San Donato chiama l'attenzione della Camera non viene dall'iniziativa della Commissione, nè dall'iniziativa che il Governo abbia usato proponendo la legge presente, ma è la disposizione che si trova scritta nella legge del 1859. È vero che l'onorevole di San Donato ebbe la bontà di privatamente comunicarmi le sue idee su questo argomento; tuttavia siccome l'emendamento non si trova scritto, confesso che non formò oggetto di una deliberazione speciale della Commissione. Io però sono pronto a rispondere.

Io non credo di dover accettare la sua proposta per questi motivi. Io credo sia grave assai la deliberazione di questi affari che hanno sempre una certa urgenza, perchè l'approvazione o non approvazione delle elezioni fatte chiama a deliberare sulle singole elezioni in via ordinaria il Consiglio provinciale.

Ora, tutti coloro che hanno assistito alle Sessioni dei Consigli provinciali sanno che è assai difficile tenerli raccolti durante il tempo che prescrive la legge per ispedire tutti gli affari.

Io credo per altra parte che una verificaione coscienziosa delle elezioni si faccia meglio in un piccolo consesso che in un consesso numeroso. Abbiamo di ciò un autorevole esempio, quello del Parlamento inglese, che fa fare la verificaione delle elezioni dal Comitato, e queste verificaioni passano in giudicato quando non vi sono richiami.

Ho udito i due esempi che ha riferiti l'onorevole Di San Donato. Essi non mi commuovono, perchè il cittadino di cui egli ci parla aveva la via aperta dalla legge a richiamarsi dalla decisione della Deputazione provinciale; se egli si è acquietato e questa passò in giudicato, non può lagnarsi della legge che gli apriva l'adito ad infirmarla; se non si è valso di questa facoltà: *imputet sibi*, come dicono i forensi.

Io non credo adunque che questo esempio possa addursi come prova dei cattivi effetti della legge.

Io sostengo che la proposizione dell'onorevole Di San Donato, fatta nell'intenzione di rendere più sincera la legge elettorale, allungerebbe le operazioni e renderebbe più difficile il compito del Consiglio provinciale.

Per conseguenza, in nome della Commissione, per quanto posso parlare in nome di una Commissione assente, io non credo di poter accettare questa proposta.

**MAZZIOTTI.** Io mi oppongo alla modificazione proposta dall'onorevole Di San Donato per due motivi.

Se bene ho inteso, essa renderebbe più tardiva, come ha dimostrato l'onorevole Bon-Compagni, la convalidazione delle elezioni provinciali. Inoltre, contro la decisione del Consiglio provinciale non ci sarebbe altro rimedio che il ricorso al tribunale; mi pare almeno ch'egli lasciasse libero questo ricorso. Ora io credo che venga l'elezione pregiudicata in libertà quando si va da un corpo eletto ad un corpo di nomina regia.

Se poi l'onorevole Di San Donato volesse...

**PRESIDENTE.** Perdoni, l'onorevole Di San Donato

non ha detto questo, ha detto che in fatto di elezioni pronunciasse il Consiglio provinciale.

**DI SAN DONATO.** Precisamente.

**MAZZIOTTI.** Allora non vi è neppure quel rimedio, mentre ora dalla decisione sommaria della Deputazione provinciale si può sempre l'eletto appellare all'intero Consiglio provinciale. In conseguenza non si avrebbe un doppio grado di giurisdizione, che assicura maggiormente l'esattezza del giudizio che si fa sulle elezioni.

**DI SAN DONATO.** Io ho avuto la disgrazia di non spiegarmi bene: l'onorevole Mazziotti ha intieramente snaturata la mia proposta.

L'onorevole Bon-Compagni l'ha combattuta, è vero, ma senza travisarla; l'onorevole Mazziotti per combatterla l'ha svisata. Io non ho detto per nulla che volessi dare al potere esecutivo la facoltà di riconoscere ed annullare le elezioni dei consiglieri provinciali. La mia proposta mi pare più larga di quella voluta dalla legge. Io non domando di distruggersi il potere sommario che hanno le Deputazioni provinciali di riconoscere la validità delle elezioni; domando solo che delle decisioni delle Deputazioni provinciali in fatto di elezioni se ne lasciasse la revisione al Consiglio provinciale senza che per essa vi sia bisogno di reclamo espresso. Del rimanente la mia mozione era ben semplice, e non mi aspettava di certo a tanta opposizione; in quanto a principio io la credo e la ritengo larghissima. Io voglio che un potere rappresentato da sei persone, allorchè sono in completo numero, possa essere oggetto di revisione da un consesso di certo più numeroso.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Domando la parola per dichiarare che in verità non credo che abbia una grande importanza la proposta dell'onorevole Di San Donato. Solamente parmi che uscirebbe da quello che costituisce l'economia di questa legge, imperocchè in secondo grado, specialmente in materia elettorale, si giudica al seguito di ricorso degli interessati.

Ora questo che cosa fa? Questo fa sì che l'esame che fanno tanto la Deputazione chiamata a decidere in prima istanza, quanto il Consiglio chiamato a decidere in seconda istanza, è un esame più serio di quello che sarebbe se la Deputazione provinciale sapesse che tutte le sue decisioni debbono essere sottoposte alla revisione del Consiglio, e se il Consiglio sapesse dal canto suo che tutti gli affari sui quali deve deliberare sono stati già esaminati da un altro corpo.

È una osservazione piuttosto pratica che teorica.

Quando si parla di ricorso, in ispecie in materia elettorale, non potrei consentire coll'onorevole Di San Donato, che si possa chiamare *nobile fierezza* quella di un cittadino il quale non usa del diritto che gli dà la legge di ricorrere contro una deliberazione che crede essere lesiva de'suoi diritti. Per me ritengo che fra due individui, dei quali uno ricorra, l'altro no, quegli che ha ricorso meriti maggior lode che colui che non ha ricorso, perchè sono convinto che le leggi liberali non

possono essere applicate se non in quanto i cittadini a cui attribuiscono dei diritti si mostrino gelosi custodi dei diritti stessi.

Egli è per questo che io ritengo che il ricorso al Consiglio contro la decisione della Deputazione provinciale sia infatti una garanzia maggiore di quello che sarebbe l'emendamento dell'onorevole deputato Di San Donato.

Ma, ripeto, non gli do grande importanza; solo per l'economia generale della legge e per i principii generali ai quali è informata, ritengo sia molto preferibile e, secondo me, anche molto più conforme ai principii di libertà il disposto della legge del 1859, che in questa parte non è stata da noi alterata, di quello che sarebbe l'emendamento dell'onorevole deputato Di San Donato.

**PRESIDENTE.** Il deputato Mellana ha la parola.

**MELLANA.** Opino anch'io nel senso dell'onorevole ministro. (*Si ride*)

Conosciamo tutti come non bisogna, se non vi è evidente utilità, prolungare i lavori dei Consigli provinciali.

**DI SAN DONATO.** Date l'arbitrio alla Deputazione provinciale.

**MELLANA.** L'onorevole Di San Donato dice che si conceda l'arbitrio alla Deputazione provinciale. Domando io che arbitrio vi può essere quando, essendovi facoltà d'appello, la parte interessata s'adagia a quel giudizio della Deputazione provinciale.

A che pro dunque voler occupare per due o tre giorni il Consiglio provinciale di cose contro le quali nessuno reclama?

Io conosco come stanno le cose nei Consigli provinciali, e so che è difficile tener riuniti i consiglieri per dieci o dodici giorni.

Se noi diamo ad essi lavori inutili, toglieremo il tempo a quei lavori che possono riescire più proficui alla provincia.

**PRESIDENTE.** Il deputato Cortese ha la parola.

**CORTESE.** Io voleva far notare all'onorevole Di San Donato che il fatto dell'elezione interessa non solo all'eletto, ma anche agli elettori.

Supponendo il caso che ci sia un eletto, il quale, come diceva l'onorevole preopinante, per nobile fierezza non voglia appellare al Consiglio provinciale dalla deliberazione della Deputazione, allora, se gli elettori sono interessati ad avere quel consigliere, appelleranno essi per lui.

Se poi, e nell'eletto e negli elettori, ci sia tanta fierezza da non voler appellare, allora dovranno rassegnarsi alle conseguenze di cotesta fierezza e non pretendere che la legge reclami per loro.

Si suppone in tali casi che la Deputazione provinciale abbia fatto il debito suo, e che tutti riconoscano giusta la decisione della medesima.

**SPECIALE.** Io credo che lo spirito della legge non sia punto quello che è stato svolto sin oggi; parmi che

nella legge si voglia dare un grado di giurisdizione per cui il Consiglio decida in grado di appello.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti l'emendamento dell'onorevole Di San Donato che consiste in queste parole:

« In fatto di elezioni pronunzia definitivamente il Consiglio provinciale nella sua Sessione. »

Chiedo se quest'emendamento sia appoggiato.

(E appoggiato.)

Essendo appoggiato lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

« Art. 155. Non possono essere eletti a consiglieri provinciali quelli che non possiedono nella provincia, o che non vi hanno domicilio a mente dell'articolo 16, o minori di 25 anni, gli ecclesiastici e ministri del culto contemplati nell'articolo 22, i funzionari cui compete la sorveglianza delle provincie, gli impiegati dei loro uffizi, coloro che hanno il maneggio del denaro provinciale, o lite vertente colla provincia, gli impiegati e contabili dei comuni, e degli istituti di carità, di beneficenza e di culto della provincia, e coloro infine che trovansi colpiti dalle esclusioni di cui all'articolo 23 della presente legge. »

Sopra quest'articolo sono proposti parecchi emendamenti. Il primo è degli onorevoli Lazzaro e Brunetti...

**CATUCCI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.**.... i quali propongono che si sopprimano le parole « che non possiedono nella provincia. »

Ve n'ha altro del deputato Bruno, il quale propone che agli esclusi in questo articolo 155 si aggiungano « i consiglieri comunali. »

Finalmente, il deputato Catucci propone la soppressione della prima parte dell'articolo.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Chiedo la parola per fare due avvertenze.

Prima di tutto per domandare cosa vuol dire la soppressione della prima parte; se si sopprimono le parole *non possono essere eletti*, allora si può sopprimere tutto l'articolo. Avverto poi che l'emendamento degli onorevoli Lazzaro e Brunetti non è stampato.

A questo proposito io rinnoverei la preghiera alla Camera, che gli emendamenti fossero comunicati prima alla Commissione, perchè se noi in una legge come questa li improvvisiamo, rischiamo di fare una legge che non potremo poi applicare. In tutte le leggi organiche si è sempre usato questo sistema, ed io prego la Camera di volerlo mantenere anche in questa.

**CARNAZZA.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

Io aveva presentato un emendamento all'articolo 22; ora, quest'articolo 155 richiama relativamente alle elezioni le esclusioni dell'articolo 22. Io non aveva in quest'articolo ripetuto il mio emendamento, avvegnachè, se esso fosse stato accettato in riguardo al principio elettorale stabilito nell'articolo 22, lo stesso principio avrebbe dovuto ritenersi all'articolo 155. Ora, dacchè si è cominciato dalla coda invece che dal capo, noi ci

troviamo in una posizione un po' imbarazzante. Solo in tal caso io pregherei la Camera a voler richiamare l'attenzione sua sopra il mio emendamento che è pure applicabile all'articolo 155, ovvero riserbare la questione onde non si rechi pregiudizio al principio che io ho emendato nell'articolo 22.

**PRESIDENTE.** È una questione eguale a quella che già ieri si presentò. Quando sarà deliberato l'articolo 22, a cui il presente articolo si riferisce, ed in cui propriamente ha sede il principio, o sta ferma la proposta qual'è, e non rimarrà altro a farsi; ovvero si muterà, ed in allora necessariamente si dovranno le disposizioni di questo coordinare colla deliberazione che si sarà presa.

**CATUCCI.** Io ho domandato la parola anche per rispondere al signor ministro, il quale diceva essere irregolare che gli emendamenti non siano presentati e stampati prima.

Ma come si sarebbe immaginato mai che noi saremmo venuti a discutere una legge di tanta importanza, la quale è il vero statuto interno del regno, in questo modo, cioè cominciandola dal titolo III della legge, tralasciando i titoli precedenti, quando fra tutti vi è tale un nesso logico, che un titolo non si possa discutere senza dell'altro, se non si voglia cadere in una evidente contraddizione.

Ben osservava l'onorevole Carnazza: come noi possiamo discutere l'articolo 155, il quale richiama gli articoli 22 e 23?

**PRESIDENTE.** Perdoni un momento. Vorrei fosse bene inteso s'ella parla della prima parte dell'articolo 155, al quale si riferisce il suo emendamento, o se della questione d'ordine che testè fu accennata, e ciò a scanso di confusione.

Intanto circa la questione d'ordine, siccome nel corso della presente discussione essa potrebbe riprodursi più volte, importa di definirla ben nettamente. Ora io credo che si debba partire dal principio che le varie parti della legge debbono essere in correlazione tra di loro. A questo principio logico non v'ha regolamento che possa derogare. Oltre a ciò ne abbiamo la conferma nell'articolo 52 del regolamento, ove si dice che prima della votazione d'una proposta di legge, la Commissione avrà facoltà di richiamare l'attenzione della Camera sopra quegli emendamenti già approvati, i quali le sembrino inconciliabili collo scopo della legge, o con alcuna delle sue disposizioni. Parmi pertanto, che partendo da queste basi sarà agevole lo intendersi.

**CATUCCI.** Permetta che io continui e spieghi le ragioni della mia proposta in ordine alla soppressione.

**PRESIDENTE.** Ora non è il caso.

**CATUCCI.** Voglio solo aggiungere che anche l'articolo 23 è riferibile all'articolo 155.

**PRESIDENTE.** Credo che a questo riguardo basti l'osservazione che ho fatta.

**DEPRETIS.** Chiedo di parlare per una questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Ora si dovrebbe esaurire l'incidente. Il deputato Depretis ha la parola.

**DEPRETIS.** Io aveva l'intenzione di parlare sulle disposizioni di quest'articolo, ma, avendoci pensato, credo che sarebbe il caso di sospendere ogni discussione anche intorno ad esso.

Mi permetta adunque il signor presidente che io sostenga doversi lasciar intatta la questione. Ne dirò brevemente i motivi, come dirò pure i motivi per i quali il regolamento non si può invocare nel caso concreto.

L'articolo 155, come altri articoli di questo titolo III, sono collegati col sistema generale e con altre disposizioni della legge, e più specialmente col titolo II. L'articolo 155 infatti si riferisce alle disposizioni che riguardano l'elettorato e l'eleggibilità di cui s'occupa il titolo II della legge, e più specialmente ha rapporto quest'articolo cogli articoli 14, 16, 22 e 23 del titolo II della legge del 1859. Ora, è evidente che se noi accettassimo l'articolo così com'è concepito senza aver discusso in generale il sistema elettorale amministrativo, noi pregiudicheremo una questione gravissima.

Mi pare adunque che se la Camera entra nel sistema di discutere quella parte della legge comunale e provinciale che è assolutamente indispensabile perchè possa essere unificata la legislazione amministrativa del paese, potrebbe darsi che o non credesse conveniente o non avesse materialmente il tempo, mi si permetta anche l'ipotesi, di entrare nella materia importantissima del sistema elettorale amministrativo, e in questo caso potrebbe darsi che non occorresse di fare questa importante discussione, e che quindi l'articolo 155 dovesse rimanere tal quale; ma se per contro la Camera venisse ad accettare adesso questo articolo e poi rientrasse nella discussione delle norme per le elezioni amministrative, avremmo, signori, probabilmente approvato cosa che poi dovremo disapprovare, e, ad ogni modo, sarebbe discussione sregolata, monca ed incompleta.

Per conseguenza io credo che il miglior espediente sia quello di sospendere affatto la discussione di questo articolo 155.

Mi permetta poi l'onorevole presidente di osservare che non servirebbe al caso concreto l'articolo generico del regolamento, il quale vuole che al fine d'una discussione siano gli articoli delle leggi coordinati tra loro dalla Commissione. Quella disposizione non contempla che un lavoro materiale che è deferito naturalmente alla Commissione incaricata della relazione di un progetto di legge, ma non potrebbe mai pregiudicare massime sulle quali la Camera non si fosse pronunziata: con questo lavoro non si toglie perciò la necessità di lasciare intatta questa questione e di procedere avanti a discutere quelle disposizioni, le quali per avventura possono condurci più sicuramente e più felicemente ad una conclusione pratica.

**PERUZZI, ministro dell'interno.** Io appoggio la mozione dell'onorevole deputato Depretis, imperocchè effettivamente questo è piuttosto, direi quasi, un articolo di appendice alle disposizioni che reggono le materie elettorali svolte nel titolo secondo di questa legge.

Ora effettivamente io credo che quando noi avessimo discusse quelle disposizioni, le questioni che sorgono ora a proposito di quest'articolo diventino totalmente secondarie, dopochè certi principii si fossero svolti a proposito dei Consigli comunali; laonde parmi effettivamente che sia giusto e conveniente, e conforme allo spirito della deliberazione presa ieri dalla Camera, di sospendere la decisione sopra quest'articolo e di andare avanti, perchè questo è un articolo che chiamerei quasi un'isola in mezzo ai tanti altri articoli dai quali è circondato.

**SANGUINETTI.** Io ho domandata la parola sulla sospensione chiesta dall'onorevole Depretis.

**PRESIDENTE.** Mi pare che si sia fissato un accordo, e per conseguenza non vi sia più luogo a discutere.

**CATUCCI.** L'onorevole deputato Depretis, diceva savamente che bisogna sospendere la discussione di questo articolo, ed io aggiungo che, o bisogna cominciare da capo, o non possiamo andare più innanzi, poichè quasi ogni articolo della parte della legge che discutiamo tiene stretta relazione coi titoli della legge che precedono a quello che ora discutiamo. Ma decidiamoci una buona volta, chè non è possibile potersi discutere in questo modo, come abbiamo cominciato.

Una legge di tanta importanza, discuterla in questo modo, ed in questi ultimi giorni, è cosa veramente dispiacevole. Che male sarebbe attendere pochi altri mesi, e fare una legge ottima, od almeno buona?

**PRESIDENTE.** Perdoni, si è già deliberato ieri di discutere il titolo III; non potrebbe quindi oggi più ritornarsi a siffatta questione.

Ora di questo unicamente si tratta: come abbiassi a provvedere perchè l'articolo 155, intorno al quale or si discute, non discordi dalle disposizioni anteriori al titolo III, alle quali si riferisce.

Propone l'onorevole Depretis, che all'uopo si sospenda addirittura di discutere l'articolo stesso; vi sono concordi il Ministero e la Commissione, non v'ha osservazione in contrario; parmi adunque che l'incidente sia esaurito, e si possa procedere oltre.

**SANGUINETTI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**SANGUINETTI.** Io non ho niente da aggiungere...

**PRESIDENTE.** Se non ha niente da aggiungere, è inutile che parli.

**SANGUINETTI.** Lasci parlare. Io credo che sia necessaria la mia mozione d'ordine, in quanto che...

**PRESIDENTE.** Perdoni: io non voglio che si abusi della mozione d'ordine. Si ritenga bene che nel corso e tema d'una discussione propriamente si fa la mozione d'ordine per un richiamo al regolamento e quando siasi incorso in qualche grave inavvertenza che possa compromettere l'andamento della discussione medesima. Fuori di ciò è modo di condurre le discussioni, è apprezzamento, ed in questo bisogna lasciarne il compito a chi governa la discussione, come ne ha la ri-

sponsabilità; senza di ciò non vi sarebbe che confusione e disordine.

**SANGUINETTI.** Io proponeva la mozione d'ordine per accelerare la discussione: io volevo proporre un emendamento a quest'articolo.

È bene che la Commissione conosca quest'emendamento, così potrà dire se lo accetta.

**PRESIDENTE.** Lo farà passare e si stamperà.

**SANGUINETTI.** Se io lo svolgo parmi che sia meglio.

**PRESIDENTE.** Andiamo avanti, non facciamo discussioni fuori luogo.

**PATERNOSTRO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Su che cosa?

**PATERNOSTRO.** Sulla questione.

**PRESIDENTE.** Seusi, la questione è abbastanza dilucidata per passare ai voti.

**PATERNOSTRO.** Finora non si è ancora deliberato. Però se crede di non dovermi concedere la parola...

**PRESIDENTE.** Parli.

**PATERNOSTRO.** Io non mi oppongo alla sospensione...

**PRESIDENTE.** Se non si oppone...

**PATERNOSTRO.** Domando perdono, mi lasci parlare.

Io quando discuto alla Camera non ho mai irritazione di nervi; se l'avessi, me ne andrei a casa.

Domando dunque mille perdoni, ma prego l'onorevole presidente, quando un deputato parla, di usare quelle forme... (*Humori*)

**PRESIDENTE.** Io credo di usare le debite forme. Il mio scopo è quello che si faccia cammino. Quando dunque uno chiede di parlare per non opporsi ad una proposta, mi sembra una cosa inutile, e glielo debbo osservare.

Questa è la forma che io tengo. Ciò nondimeno parli.

**PATERNOSTRO.** Faccio osservare all'onorevole presidente...

**PRESIDENTE.** Osservi alla Camera.

**PATERNOSTRO...** che quando io ho chiesto la parola sulla questione che ci occupa, la Camera non aveva deliberato, epperò credeva di essere nel mio diritto. Io cominciava col dire che era d'accordo intorno alla sospensione, ma l'onorevole presidente avrebbe dovuto lasciarmi terminare il mio concetto, e non troncarci impazientemente la parola.

Del resto, se l'osservazione da me mossa è stata fatta con qualche vivacità, per rispetto al nostro presidente ed alla Camera, io la ritiro, dichiarando che non aveva assolutamente intenzioni offensive.

**PRESIDENTE.** Non occorre; sono persuasissimo delle benevoli intenzioni del signor Paternostro.

**PATERNOSTRO.** Detto ciò, continuo nel mio argomento.

Quando ieri si è trattata questa questione, io ho creduto che realmente non si sospendesse la votazione dell'articolo, ma si sospendesse la questione di principio, coll'intenzione di ritornarvi, quando si sarebbe discusso, se pure si discuterà, l'articolo 14, ma che intanto si votasse l'articolo in discussione. Già diceva

ORNATA DEL 7 LUGLIO

ieri, e dico ora, una delle due: o non si ritornerà a fare la questione di principio, quando sarà discusso il titolo I ed il titolo II della legge, ed allora siccome l'articolo 14 si riporta a quelle disposizioni, la disposizione sarà identica e la Camera deciderà e sarà perfettamente libera di farlo; o che non si debba più rientrare nella discussione del titolo primo e secondo ma che si debba ritenere come approvata la legge del 1859 senza altra modifica, ed allora approvandosi gli articoli 22 e 23 ed altri, s'intenderanno approvate le stesse disposizioni di quegli articoli.

Ad evitare che sorga questa questione ad ogni piè sospinto nella discussione degli articoli, desidero una spiegazione chiara e precisa. Quando si parla di articoli che si riferiscono ad una disposizione che implica questione di principii e che ha sede nel titolo primo e secondo, e sarà notata la sospensione, si intende sospeso tutto l'articolo, in maniera che quando avremo risolta la questione di principio bisogna venire una seconda volta alla votazione dell'articolo, o s'intende sospesa la sola questione di principio?

Bisogna che la Camera decida questa questione.

La Camera sarà forse in quest'opinione, ma io desidero che si pronunci specificatamente sopra di ciò, e vorrei anche una spiegazione dall'onorevole Depretis, cioè che cosa intende colla sospensione della discussione di quell'articolo. Quando noi, discutendo l'articolo 14 e l'articolo 42, avremo sanzionato la questione di principio, bisogna poi ritornare su questi articoli per dire: rimettiamoli in votazione?

Io credeva e credo che la questione di principio deve essere riservata, ma l'articolo si deve votare senza bisogno di ritornarci poi, ed allora sarebbe il caso di parlare di coordinamento, come diceva l'onorevole presidente, perchè il coordinamento è ben facile quando la questione di principio è decisa.

Un caso pratico: abbiamo l'articolo 155 che dice: « gli ecclesiastici o ministri dei culti contemplati nell'articolo 22. »

Ora la Camera vota, per esempio, quest'articolo, e dove dice: « contemplato nell'articolo 22, » resta intatta la questione di principio; di maniera che se la Camera discuterà l'articolo 22 è chiaro che le disposizioni del medesimo varranno per l'articolo 155.

Pertanto prego di sapermi dire se si sospendono gli articoli o la questione di principio; così toglieremo l'equivoco, e non ci torneremo sopra ad ogni momento.

**DEPRETIS.** Io credo di essermi spiegato abbastanza chiaro. Ho detto che siccome mi pareva che l'idea di molti nostri colleghi, ed anche del signor ministro, fosse quella di discutere quelle principali disposizioni della legge del 1859 le quali sono credute indispensabili a far sì che la legge possa essere estesa a tutte le parti d'Italia, riservandoci poi di discutere una legge a tempo più opportuno, una legge comunale e provinciale più maturamente studiata, così io credeva che gioverebbe di sospendere assolutamente la discussione di quegli articoli i quali legandosi con altre dispo-

sizioni della legge, ci condurrebbero necessariamente ad una lunga e seria e complicata discussione di principii e convenisse quindi limitarci a quelle disposizioni sulle quali crediamo che assolutamente bisogna che la discussione si faccia. Perciò sospendendosi questi articoli, io intendo che se mai la Camera crederà di ritornare sulla discussione del sistema elettorale amministrativo, sia pei comuni che per le provincie, si debba ritenere riservata la discussione sia di questo articolo, sia dei principii che in esso si contengono, come di quegli altri a cui quest'articolo si riferisce; è in questo modo che ragionevolmente può intendersi una sospensione, che diversamente intesa, non avrebbe alcun senso.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Dichiaro che appunto questa mi pareva l'intenzione chiarissimamente manifestata dall'onorevole Depretis, tanto più che io ho osservato come non ci sieno altri articoli, in questo titolo che ora discutiamo, relativi alla materia elettorale, poichè coll'articolo successivo si entra subito a parlare delle adunanze del Consiglio, delle spese obbligatorie, delle attribuzioni, del modo di composizione delle Deputazioni provinciali, ecc.

Gli articoli di questo titolo concernenti materie elettorali non sono che corollari di quegli posti là dove la materia è ampiamente svolta, cioè nella parte relativa all'amministrazione comunale.

Io trovava effettivamente coll'onorevole Depretis, come fosse meglio riservare addirittura quest'articolo all'epoca in cui discuteremo della materia spettante all'amministrazione comunale, poichè, o la discuteremo o no; se la discuteremo, vuol dire che allora sarà ben facile di ritornare su quest'articolo e le discussioni saranno semplicissime; o non la discuteremo, ed allora sarà anche questo uno di quegli articoli che converrà discutere in una migliore occasione, come diceva l'onorevole Depretis.

Quindi io pregherei la Camera di passar oltre, ritenendo che nessuno dei principii contenuti in questo articolo è in verun modo compromesso.

**PRESIDENTE.** Mi pare che dopo queste dichiarazioni possiamo procedere oltre. (Sì! sì!)

Viene ora l'articolo 157 proposto dal Ministero nei seguenti termini:

« Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re dal prefetto o da chi lo rappresenta.

« Il prefetto può intervenire alle sedute e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

« Ha facoltà di sospendere la sessione, riferendone immediatamente al ministro. »

La Commissione modifica quest'articolo nel modo seguente; lascia il primo capoverso quale fu proposto dal Ministero, poi dice:

« Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del Governo e fare le osservazioni che crede opportune, ma non ha voto deliberativo.

« Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, riferendone immediatamente al ministro.

« È sempre in sua facoltà d'intervenire alle sedute della Deputazione provinciale. »

**RUBIERI.** Domando la parola per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Comincerò per dare lettura dell'emendamento stato proposto dall'onorevole Melchiorre a quest'articolo. Esso è in questi termini:

« Ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni, dichiarandone immediatamente i motivi in iscritto al presidente del Consiglio e riferendone al ministro.

« Avverso le determinazioni del ministro è sempre aperto l'adito del ricorso al Re, che provvederà, previo parere del Consiglio di Stato. »

Siccome questo emendamento si riferisce al secondo capoverso, darò prima la parola al deputato Rubieri, il quale parmi l'abbia chiesta sopra l'articolo in genere.

**RUBIERI.** Nossignore, l'ho chiesta per una mozione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**RUBIERI.** Voleva solo far osservare che non si è deliberato intorno all'articolo 156, e che esso deve essere riservato...

**PRESIDENTE.** Questo l'ho fatto pensatamente e non inavvertentemente, ossia in quanto, secondo il concetto della legge che si sta discutendo, non formano oggetto di approvazione esplicita tranne le modificazioni alla legge del 23 ottobre 1859 che verranno adottate.

Il deputato Melchiorre ha la parola per isvolgere il suo emendamento.

**MELCHIORRE.** Dirò brevi parole. Io debbo innanzi tutto fare un elogio alla Commissione per avere migliorata la dizione di quest'articolo, messa di fronte la compilazione fatta da lei con quella che si trova nella legge del 1859, in rapporto alle facoltà che questa accordava ai prefetti di sospendere e di sciogliere le adunanze del Consiglio provinciale.

In verità, io credo che fosse esorbitante il diritto che al prefetto si concedeva, e si concede ancora, di sospendere la sessione del Consiglio provinciale per 15 giorni, massime quando il Consiglio provinciale si aduna di diritto, come in questa legge è statuito, nel primo lunedì del mese di settembre di ciascun anno.

E in verità, quale sarebbe la ragione per la quale un prefetto debba esser dotato di una facoltà così preziosa di cui potrebbe assai facilmente abusare, senza che il Consiglio provinciale abbia alcun modo come difendersi dagli arbitrii a' quali piacesse al prefetto di abbandonarsi?

Nè valga il dire che il prefetto è responsabile. Questo è nel fatto e nel diritto, ma la responsabilità del prefetto, o signori...

**CASTAGNOLA.** Domando la parola.

**MELCHIORRE...** risalendo fino al ministro, e il ministro in conseguenza avendo solo la responsabilità, non si sa in che consista la responsabilità del prefetto e quali effetti utili se ne possono sperare.

Io convengo che in un Governo costituzionale questa è verità solenne che bisogna riconoscere, ma spesso veggio ch'è improduttiva di effetti e spessissimo un mezzo a legittimare gli arbitri e gli errori; ma quando si tratta di rappresentanze provinciali, concedere al prefetto una facoltà di cui possa abusare, io credo che è tal cosa che la Camera non sia disposta a farla, imperocchè non avrebbe altra ragione di essere fuorchè quella che si volesse costituire un prefetto soverchiatore, un prefetto prepotente.

Gli è perciò che mentre io vorrei negare al prefetto la facoltà che gli è attribuita di sospendere le pubbliche adunanze del Consiglio provinciale, pure, nella certezza che la Camera non seconderebbe questa mia opinione, volendo essere modesto e discreto, chieggo solo che al tempo stesso gli sia fatto obbligo di notificare i motivi della misura al presidente del Consiglio provinciale stesso. Io credo che quando un Consiglio provinciale ha scelto il suo presidente, quando le pubbliche adunanze sono state già annunciate e frequentate dal pubblico, in questo caso l'autorità del presidente non sia da meno dell'autorità di cui è rivestito un prefetto, il quale in seno al Consiglio non è che un commissario regio. Ora, quando un prefetto di questa facoltà usasse illimitatamente, il presidente del Consiglio provinciale rimarrebbe senza neppur conoscere la causa per cui il prefetto abbia creduto di usarne.

Egli è per conseguenza che piacendomi seguire le idee e i principi dei quali si sarà la Commissione servita per dettare questa compilazione, che è, ripeto, un effettivo e notevole miglioramento su quella del 1859, io propongo di obbligare il prefetto, quando voglia usare di questa facoltà, a riferirne al presidente del Consiglio e al Ministero, e nello stesso tempo di concedere alla rappresentanza provinciale, che è sempre qualche cosa, o almeno noi dobbiamo supporlo se vogliamo entrare veramente nelle vie costituzionali e rappresentative, il diritto di rimostrare.

In ciò seguo la via che trovo seguita in tutti i casi simili dalla legge del 1859, nonchè dalla Commissione in tutte le modificazioni alla legge medesima proposte.

Ecco le ragioni che mi hanno determinato a proporre questa modificazione, la quale è una conseguenza logica delle norme cui ha dovuto ispirarsi la Commissione nel formulare il suo sistema. Se poi la Camera credesse che questa facoltà fosse veramente esorbitante, io attenderò che altri ne proponga la effettiva e totale soppressione; ma nel dubbio che la soppressione sia chiesta, io mantengo la mia proposta, e sarei lieto di vederla dalla Camera accettata.

**CASTAGNOLA.** L'ultimo capoverso della proposta Melchiorre parmi rovesci addirittura tutto il nostro sistema costituzionale introducendo, od anche, se si vuole, mantenendo un principio al medesimo contrario. In sostanza, secondo questo principio, il Re, invece di regnare, governerebbe.

Per frenare l'arbitrio del prefetto egli ammette il ricorso al Ministero; sin qui d'accordo. Ma il Ministero

## TORNATA DEL 7 LUGLIO

può errare; il Re è superiore al Ministero; dunque il Re, sentito il Consiglio di Stato, riformi la decisione del ministro.

Questo è un rovesciare assolutamente tutte le basi di diritto costituzionale: *il Re regna e non governa*, è cosa abbastanza nota perchè non si abbia a svilupparla. Il Re non esplica naturalmente gli atti delle sue prerogative ed attribuzioni se non per mezzo di un ministro responsabile; poco importa che ci sia la firma del Re, perchè noi non possiamo che rivolgerci al ministro e chiedere conto a lui del provvedimento reale.

Ora, una volta che il ministro ha già emessa una opinione, naturalmente a chi ritorna la cosa? Ritorna al ministro, il quale riesamina il suo operato, perchè il Consiglio di Stato non fa che emettere un parere, il quale naturalmente non vincola menomamente nè il Re, che non c'entra che per porre la firma, nè il ministro che è padrone di persistere nella sua volontà.

Sotto questo punto di vista la cosa è inutile; se invece si volesse realmente che il Re fosse lui colui che esaminasse e riformasse gli atti dei suoi ministri, si violerebbe un punto cardinale del diritto costituzionale.

**BON-COMPAGNI, relatore.** La Commissione non accetta la proposizione dell'onorevole Melchiorre perchè essa la crede perfettamente inutile, non perchè ripugni nella sostanza ai principii su cui essa si fonda.

Il prefetto ha facoltà di sospendere la sessione per 15 giorni: fin qui siamo d'accordo, indi aggiunge che dovrà dichiararne immediatamente i motivi in iscritto al presidente del Consiglio e riferendone al ministro. È questa parte che io stimo superflua.

Non suppongo possibile che un prefetto sospenda la sessione di un Consiglio provinciale senza enunciare nessun motivo.

Quando ciò avvenisse, questo costituirebbe un abuso di potere tale che fuor di dubbio darebbe luogo ad un richiamo a cui il ministro non potrebbe ricusare di far diritto, e se questi rifiutasse, non ci sarebbe Parlamento, il quale sostenesse questa violazione flagrante dei diritti di un Consiglio; diversamente, tutte le libertà costituzionali diverrebbero inutili.

In quanto alla seconda parte della proposizione concernente l'adito al ricorso al Re che provvederà previo parere del Consiglio di Stato, io sono d'accordo coll'onorevole Castagnola, in massima, sulle osservazioni che ha fatte; ma pur troppo le leggi attuali, sia la legge comunale e provinciale, sia quella del Consiglio di Stato, hanno ammesso siffatto principio. Sovra questo noi dovremo ritornare quando verrà in discussione la legge sul Consiglio di Stato, ed allora sarò pienamente d'accordo coll'onorevole Castagnola.

Ma io prego la Camera, e caldamente, a non impigliarsi in questioni che sono estranee all'oggetto speciale di questa legge. Senza di ciò noi non ne verremo a capo.

Io credo che questo secondo alinea sia assolutamente inutile, perchè provvede il principio generale, il principio che troveremo in un altro articolo.

Bisogna che tutti gli atti degli agenti del Governo, tutti gli atti dei prefetti diano luogo a ricorso in via gerarchica. Non ispetta a noi di stabilirne la forma. Ci addentreremmo in una discussione estranea all'oggetto speciale di questa legge, così che ci tornerebbe impossibile il definire qualche cosa di proficuo.

Io dunque respingo le proposizioni dell'onorevole Melchiorre, perchè credo che ciò che in esse vi è di utile, sia già *clausum in corpore juris*, cioè l'abbiamo già nei principii generali della nostra legislazione.

**PRESIDENTE.** La parola spetta ora al deputato Depretis, poi al deputato Melchiorre, quindi al deputato Mellana.

**LAZZARO.** L'ho chiesta anch'io molto tempo fa.

**MELLANA.** Se l'onorevole presidente acconsente, l'onorevole Depretis cambierebbe il turno con me, inquantochè io intendo di fare una proposta che agevolerebbe forse la soluzione della questione.

**PRESIDENTE.** Parli il deputato Mellana.

**MELLANA.** Io inviterei l'onorevole Melchiorre ad abbandonare la seconda parte della sua proposizione, e ciò dietro le spiegazioni del relatore, il quale dichiarava che questa questione dovrà ventilarsi a proposito della legge sul Consiglio di Stato.

Ma quello su che insisto, è che si accetti la prima parte di questo articolo con una modificazione, e credo in ciò di ottenere anche l'assenso della Commissione.

Io mi restringo nelle considerazioni pratiche. Si dice: il prefetto potrà sospendere le sessioni. Ma vorreste voi ammettere che quel funzionario, in un momento d'irritazione potesse alzarsi in faccia ad un Consiglio di sessanta persone, e dire: io vi scioglio?

Questo è d'uopo evitarlo.

Io ammetto il principio essenzialmente governativo della facoltà che ha il prefetto di sospendere le sedute, ma con che sia detto: « con messaggio motivato da trasmettersi al presidente del Consiglio provinciale. » Infatti chi dirige è il presidente, non può un estraneo ingerirsi a far questo. D'altronde succederebbero delle collisioni fra il presidente e il prefetto; quello potrebbe richiamar questo all'ordine pel modo con cui parlasse.

È fuor di dubbio, che se il prefetto può intervenire e parlare, dovrà sempre essere soggetto all'autorità del presidente, come l'intero Gabinetto è sottoposto all'autorità del presidente della Camera, quando si discute in quest'aula. Ora, è impossibile ammettere che vi sia chi possa essere superiore alla Presidenza di un Consiglio per legge deliberante.

Io credo adunque che ad evitare qualunque inconveniente, senza detrarre per nulla alla dignità del Governo, anzi assicurandogliela, si potrebbe dire: « che sia fatta facoltà al prefetto di sospendere per quindici giorni le sedute con messaggio da trasmettersi al presidente del Consiglio provinciale. »

**BON-COMPAGNI, relatore.** La Commissione accetta questa proposizione dell'onorevole Mellana.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Io pure accetto questa proposta dell'onorevole Mellana.

Non potrei poi accettare il secondo alinea della proposta dell'onorevole Melchiorre, e spero che egli stesso lo ritirerà, se vorrà considerare che vi è l'articolo 218 il quale provvede già ampiamente a quanto egli desidera, perchè l'articolo 218 dispone nel modo seguente:

« Ove un Consiglio creda che le sue attribuzioni siano violate da disposizioni dell'autorità amministrativa, potrà ricorrere al Re. Il Re provvederà previo parere del Consiglio di Stato ».

Ora, questo è un articolo che regge tutte quante le disposizioni della legge. Forse l'onorevole Melchiorre non aveva avvertito a questo articolo quando propose il suo secondo alinea.

Io pregherei poi di acquietarsi egli pure alla proposta dell'onorevole Mellana, in quanto che è evidente che, se non si dicesse i motivi, il prefetto si farebbe ridicolo.

**MELCHIORRE.** Accetto la modificazione proposta dall'onorevole Mellana alla prima parte del mio emendamento, e l'accetto ancora per le altre ragioni svolte in proposito dall'onorevole ministro dell'interno.

Rinunzio poi volentieri alla seconda parte, imperocchè io sono persuaso che questa facoltà di ricorrere al Re è conservata in modo generale nell'articolo 218 della legge.

**PRESIDENTE.** Il deputato Camerini ha la parola.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Domando la parola.

Accetto anch'io quello che propone l'onorevole Nisco, e quello che ho già interpretato che vuol proporre l'onorevole Camerini intorno alla presidenza. In fatti, se il prefetto fosse presidente, quest'ultimo alinea non avrebbe motivo di esistere. Quindi, se la Commissione non ha difficoltà, esso si potrebbe riservare e trasportare a quell'altro articolo.

**PRESIDENTE.** Ora mi pare che potrebbe fare così: si voterà sugli articoli che già sono intesi, poi darò la parola ulteriormente al deputato Camerini sull'ultima parte.

**CAMERINI.** Non ho altro da dire, poichè le mie osservazioni erano identiche a quelle fatte. Credo anzi che l'ultima parte si possa sopprimere non essendo quell'alinea al suo posto, che potrebbe trovar meglio all'articolo 171.

**NISCO.** Io credo che si potrebbe trasportare questo articolo, e farne un ultimo alinea dell'articolo 171.

**PRESIDENTE.** Ella dunque proporrebbe che l'ultima parte dell'articolo 157 fosse trasportata all'articolo 171, salvo a discuterla allora. Vi ha per altro una proposta di soppressione di questa parte; quindi bisognerà interrogare coloro che propongono questa soppressione se intendano che questa questione si debba trattare di presente, oppure se vogliono consentire che sia riportata all'articolo 171.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Io pregherei quelli che propongono la soppressione di acconsentire che questa disposizione sia sospesa e trasferita ad altro articolo

senza pregiudicare la questione se debba essere mantenuta questa parte sì, o no; ma se, per esempio, fosse deciso che il prefetto dovesse essere presidente della Deputazione provinciale, che cosa avrebbero fatto col sopprimere...

**NISCO.** Allora è inutile.

**PERUZZI, ministro per l'interno...** che cosa avrebbe fatto col sopprimere una disposizione la quale sarebbe soppressa da sè come conseguenza di quell'altro voto? Oltre di ciò è necessario riservarlo anche per un altro motivo, ed è perchè l'ammissione o no di questo diritto del prefetto d'intervenire alle sedute della Deputazione provinciale può essere un motivo per alcuni di ammettere o no la presidenza della Deputazione provinciale in un membro eletto dalla Deputazione stessa. Per amore di questo principio che deve tornare molto gradito a quelli che propongono la soppressione di questo articolo, li prego di accettare la sospensione. Ben si capisce che per tal modo può essere aumentato il numero degli avversari della presidenza data al prefetto.

**MINERVINI.** Sono anch'io per la soppressione dell'articolo. Inoltre propongo un articolo in questi termini:

« Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte in nome del Re dal presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci. »

Tutto il rimanente del progetto sarebbe, secondo la mia proposta, soppresso come contrario ai principii di libertà.

**LAZZARO.** La discussione sull'emendamento Miner-  
vini va riservata.

**PRESIDENTE.** Siamo intesi.

**SANGUINETTI.** Così resta riservata anche la questione dell'articolo 157, che pare corregga l'articolo 158.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Domando perdono; a questo modo non si risolverà mai nulla. È l'ultimo alinea dell'articolo 157 che riguarda le Deputazioni provinciali; gli altri capoversi di questo articolo si riferiscono al Consiglio provinciale. Su questi mi pare che siamo tutti d'accordo; non vi era che un solo emendamento, e l'abbiamo accettato.

**LAZZARO.** Allora vi è un equivoco.

**PRESIDENTE.** Qui c'è un equivoco.

Il deputato Minervini ed altri non intendono che sia sospesa soltanto l'ultima parte dell'articolo 157, e trasportata al 171; ma essi propongono un emendamento, in virtù del quale tutto l'articolo 157 rimarrebbe sospeso, e l'articolo stesso co' suoi emendamenti trasportato all'articolo 171. Questo è il loro concetto. È perciò necessario che si deliberi prima se si vuole adottare la sospensione proposta dagli onorevoli Lazzaro e Minervini.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Perdoni: legga l'emendamento.

**PRESIDENTE.** « Tutte le sessioni del Consiglio provinciale sono aperte e chiuse in nome del Re o di chi ne fa le veci. »



Soppresso il resto.

**PERUZZI**, ministro per l'interno. Questo mi pare si possa discutere subito addirittura, perchè non ha niente a che fare coll'ultimo alinea.

**PRESIDENTE**. È difatti un emendamento che colpisce l'intero articolo 157; quindi non si può trasportarne la sede fuori dell'articolo stesso.

*Un deputato*. Lo metta a partito.

**PRESIDENTE**. Interrogo la Camera se appoggia l'emendamento degli onorevoli Minervini e Lazzaro, di cui ho dato testè lettura.

(E' appoggiato.)

Lo pongo a partito.

**MINERVINI**. Mi lasci prima che lo svolga.

**PRESIDENTE**. Lo svolga pure.

**GUERRIERI**. Mi permettano, vorrei leggere solo l'articolo 158, perchè forse faciliterà la discussione.

L'articolo 158 dice:

« Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto in ogni anno; » per cui quella parte dell'articolo 157 che è paruta eccessiva all'onorevole Minervini sarebbe corretta dall'articolo susseguente.

**MINERVINI**. Per me non pare che la corregga.

**PRESIDENTE**. Dunque svolga la sua idea sull'emendamento.

**MINERVINI**. Signori, la Commissione dovrebbe modificare il progetto ministeriale a maggiore libertà. Il Ministero disse che egli tendeva con la sua proposta a modificare la legge del 1859 a maggiori libertà: anche più ampliando in questo senso la modificazione a quella legge fatta dall'onorevole barone Ricasoli; la Commissione intendeva di migliorare le disposizioni anche più ampiamente siccome disse: ora che si è voluto alla provincia concedere la sua indipendenza, come codesto principio sarebbe rispettato se al prefetto si concedesse più di quello che dava la legge 1859; più di quello delle modificazioni Ricasoli e più ancora dello stesso progetto Peruzzi?

La Commissione avrebbe manifestato con le parole di ampliare le libertà comunali e provinciali, ma di fatto ne infeuderebbe l'esercizio al volere e sovente, come la esperienza ci mostra, all'arbitrio di un solo, cioè del prefetto, che ora più non amministra, secondo l'attuale progetto.

Il comune e la provincia debbono poter fare tutto quanto all'amministrazione si addice senza altra stregha fuori dei limiti segnati dalla legge. Il prefetto ci ha nulla da fare in cotesta amministrazione.

Domando io: che cosa rappresenta il prefetto per aprire il Consiglio provinciale nei giorni in cui la legge ha stabilito che si può aprire? Che cosa sarà l'esercizio di una giurisdizione effimera, se non si voglia chiamare il prefetto che per fare una cerimonia?

Per aprire la Sessione, il presidente di una provincia non basta forse a tanto? Non può il presidente aprire egli la Sessione a nome del Re e della legge?

Domando io: questo prefetto che cosa rappresenterebbe di più?

Signori, per ottenere la libertà e l'indipendenza fra i poteri dello Stato, noi dobbiamo segregarli e renderli liberi e indipendenti nel rispettivo compito. Ma vi ha un'altra ragione, o signori: noi abbiamo stabilito, e quasi a gran maggioranza, il gran principio che il prefetto non possa essere nè giudice nè parte, d'onde l'abolizione del privilegio del contenzioso amministrativo.

L'onorevole ministro dell'interno vi diceva, o signori, che il prefetto influisce sui consiglieri, se non materialmente, almeno moralmente, e da ciò egli traeva argomento a sottrarre dai medesimi il contenzioso amministrativo. E quando l'influenza del prefetto e dei suoi consiglieri giudicava il ministro essere di pregiudizio alla indipendenza del giudizio, ammetterete poi che il comune e la provincia avessero ad avere un baliaggio prefetturale, fino a non potersi riunire, discutere e sciogliersi che a volontà del prefetto? La rappresentanza elettiva sarebbe sottoposta, nella sua libera azione, a norma di legge, al potere discrezionale, e spesso assoluto ed arbitrario di un agente del potere? Ora domando io: se coll'articolo 151 di questa legge il prefetto ha la facoltà di annullare le deliberazioni di questo consesso, che cosa mai significherebbe il suo intervento in quel consesso di cui ha facoltà di annullare le deliberazioni?

Se il consesso avrà secondato le sue osservazioni, egli non potrebbe annullare cosa che avrebbe consentita: se il consesso non avrà secondato quelle osservazioni, l'annullamento potrebbe essere l'effetto di vendicarsi della opposizione. Bella libertà! Bella indipendenza!

Una delle due: o mi dite che sta là per sorvegliare, e allora gli fate fare certamente la figura di un commesso di polizia, e questo non lo posso concedere; in secondo luogo, se deve stare là senza deliberare, significa che lo si condanna ad una passività indecorosa.

Se lo teniamo per ispiare le intenzioni del Consiglio e dei suoi membri, ciò non lo possiamo fare perchè sarebbe insultare il consesso elettivo deliberante, privarlo di libertà e d'indipendenza e fare del prefetto un agente troppo al disotto di quanto lo stesso Ministero far vorrebbe del suo dipendente.

**PATERNOSTRO**. Domando la parola.

**MINERVINI**. Laonde per ogni verso non vi ha prudenza, non vi ha ragione d'inceppare la libertà del municipio e della provincia col ficcarci il prefetto da poliziotto quasi.

Signori, se veramente vogliamo liberare il paese dalle contraddizioni, impiantiamo i principii nuovi nel loro svolgimento con la loro ampiezza; limite solo ha da essere la legge.

Quando il prefetto ha la facoltà di annullare, udito il Consiglio di prefettura (Consiglio che non sappiamo se discutendo dovrà rimanere), mi pare che già di troppo abbiano il Consiglio di prefettura e il prefetto d'ingerenza. E se già è troppa la ingerenza governativa, perchè chiamarla perfino a dover convocare esclusivamente e chiudere ed a presenziare alle deliberazioni?

Quindi su questo rapporto io credo che se volete fare

una legge di libertà, se veramente volete dare alla provincia ed al comune la sua indipendenza, nella legge voi non dovete mettere l'aggiunta di avere il prefetto questa esclusività a convocare, a sciogliere, e la necessità di avere a deliberare il consesso se e come e quando piace al prefetto, ed alla presenza di lui.

Un agente isolato del potere esecutivo verrebbe così a togliere l'indipendenza ai Corpi elettivi deliberanti e questo inceppamento preventivo è un dispotismo inutile ancora, quando date al signor prefetto la facoltà, come agente del potere esecutivo, di annullare le deliberazioni del Corpo elettivo.

Quindi sotto questo rapporto io credo che la soppressione da me proposta sia logica, sia utile, sia necessaria, se volete veramente fare una legge di libertà e d'indipendenza del comune e della provincia; quando i limiti sono tracciati dalla legge, è quanto basta, anche per rispettare l'uguaglianza di tutti innanzi alla legge; il che forma la pietra angolare delle libere istituzioni.

I nuovi principii che proclamiamo debbono incarnarsi con la libertà e non con le forme del dispotismo, il cui programma è la diffidenza, e per noi il programma sta nella lealtà.

Credetemi, se del vecchio ed arbitrario congegno voi serberete tanta parte, riuscirete a non essere che una contraddizione: sarete liberali di diritto e dispotici di fatto.

È questa contraddizione che ci agita negli espedienti, nel provvisorio, e che annulla l'energia del paese ed esautorata il Governo e la Maggioranza del Parlamento.

Usciamo una volta da codesta via malagevole e pericolosa.

**PERUZZI**, ministro per l'interno. È mio intendimento di dichiarare che il Ministero non accetta quest'emendamento, e credo che anche la Commissione concorra nello stesso parere.

Non è mestieri di far osservare come la presenza di un rappresentante del Governo che inaugura le sessioni del Consiglio provinciale non ha nulla che possa menomamente vincolare la libertà del Consiglio. Credo per altro che costituisca un legame tra il rappresentante del Governo ed il Consiglio stesso.

Oltre di ciò debbo avvertire che tanto il Ministero quanto la Commissione hanno introdotto tante riforme liberali in questa materia che non credono di andare più in là; imperciocchè all'obbligo d'intervenire si è sostituita la facoltà, e poi si è limitata a quindici giorni la sospensione della sessione e si è tolta al prefetto la facoltà di sciogliere l'adunanza, riservandogli soltanto quella di sospenderla.

Io tengo dunque per fermo che non si potrebbe andare al di là senza esautorare moralmente il rappresentante del Governo.

**LAZZARO**. Io riconosco che nel modo di vedere dell'onorevole ministro vi è un gran progresso relativamente alla libertà, tenute presenti le condizioni di cui ci parla; però mi sembra che quest'articolo non presenti un gran progresso nella via della libertà.

L'onorevole ministro vi dice: vedete, il prefetto prima aveva la facoltà di sciogliere il Consiglio, ora non può più che sospenderlo.

Io faccio osservare come la sospensione attribuita al prefetto, quantunque sia solo per quindici giorni, è sempre un fatto tale che perturberebbe l'economia del diritto costituzionale. Per conseguenza io non saprei per qual ragione il prefetto debba avere facoltà di sospendere, quando egli crede, un Consiglio provinciale. Debbo ancora far osservare che la presenza del prefetto nel Consiglio provinciale in qualità di commissario regio non ha alcuna ragione di essere.

Di fatti che cosa fa il prefetto una volta che interviene nel Consiglio provinciale? Non lo sappiamo; il prefetto non ha voce deliberativa; egli fa delle osservazioni; ma queste osservazioni a che si riducono? Ad una pressione morale sull'animo di alcuno almeno fra i consiglieri.

Io vorrei che il Consiglio fosse lasciato completamente libero, che non vi fosse per nessuna parte pressione morale nè per parte del prefetto, nè di altri. Ma, mi si può dire, il Consiglio provinciale può eccedere i limiti de' suoi poteri; ed io rispondo che, se eccede, la legge provvede a questi casi e come provvede? Dando al Governo la facoltà di far annullare quegli atti del Consiglio provinciale, il quale non si sia conformato alla legge.

Ma faccio anche osservare che se il prefetto non può intervenire come commissario regio nel seno del Consiglio comunale, perchè dovrà intervenire nel seno del Consiglio provinciale?

Nè si dica che il prefetto ha la facoltà d'intervenire nel seno dei Consigli comunali, poichè ivi interviene come qualunque altro cittadino, poichè la legge non dice che egli vi assista come commissario regio.

Ora io non saprei vedere la ragione per cui si debba avere un commissario del Re nei Consigli provinciali.

Io comprendo benissimo la presenza dei ministri nel Parlamento, perchè i ministri sono il potere esecutivo, ma non comprendo la presenza del prefetto nel Consiglio provinciale. Nel Consiglio provinciale comprendo benissimo la presenza della Deputazione provinciale, perchè, quello che è qui il Ministero, là lo è la Deputazione provinciale, come la Giunta nel Consiglio comunale.

Ecco perchè io diceva di non comprendere nell'economia del diritto costituzionale la presenza del prefetto come commissario del Re; per conseguenza io, non ammettendo interamente la proposta dell'onorevole Minervini relativamente all'apertura del Consiglio provinciale, poichè non ci trovo niente di strano e niente di lesivo che il Consiglio provinciale venga aperto dal prefetto, non vedo la ragione d'essere del rimanente della disposizione, e quindi sono disposto a votare contro a tutto ciò che si contiene nei due secondi alinea dell'articolo 157.

**BON-COMPAGNI**, relatore. Io dichiaro che la Com-

TORNATA DEL 7 LUGLIO

missione respinge assolutamente le proposizioni che sono state fatte.

Noi non crediamo, come osservò già l'onorevole Lazzaro, che i diritti del Consiglio provinciale, il quale si apre di pien diritto al tempo in cui è stabilita la Sessione, possano essere lesi, perchè le Sessioni siano aperte e chiuse in nome del Re. Il prefetto rappresenta il Re; il Re è l'organo supremo della legge; dunque è naturale ch'egli apra e chiuda le Sessioni.

In quanto all'intervento del prefetto alla seduta, come commissario regio, io incomincio ad osservare, primieramente, all'onorevole Lazzaro che, se non sono le stesse le parole usate, rispetto alle sessioni dei Consigli comunali, la disposizione è tuttavia la stessa, giacchè l'articolo 78 della legge dice che « il governatore e l'intendente possono intervenire ai Consigli anche per mezzo di altri ufficiali pubblici dell'ordine amministrativo, ma non vi hanno voce deliberativa. »

Quindi il prefetto può benissimo fare le sue osservazioni, e tal funzionario, in quanto è commissario regio, sicuramente non potrà fare nulla di più.

Io osservo poi che è interesse del Consiglio provinciale che ci sia l'intervento d'un ufficiale regio, giacchè il prefetto deve annullare le deliberazioni di quel consenso ogni volta che sieno contrarie alla legge; questa è una disposizione che non si può a meno di ammettere. Naturalmente, il Consiglio provinciale è una potestà, ma non è illimitata, non è al disopra della legge; dunque il Governo e quelli che rappresentano l'autorità del Re hanno il diritto d'annullare queste disposizioni quando sieno contrarie alle leggi. Può avvenire facilmente che qualche volta non si afferri bene il disposto della legge, che un Consiglio emetta una deliberazione che dopo debba essere annullata; per conseguenza io credo che in tal caso sia molto più utile che il prefetto ed il Consiglio si parlino, si spieghino, invece di venire poi dopo ad annullare una deliberazione. È un fraintendere affatto lo spirito delle istituzioni provinciali, anzi lo spirito generale del Governo costituzionale il ritenere le autorità che rappresentano il potere regio e quelle che rappresentano gli interessi del paese come due enti assolutamente opposti.

Io dirò poi quello che mi risulta per la mia personale esperienza, e quello che confermeranno tutti coloro i quali hanno avuta occasione d'intervenire alle sessioni dei Consigli provinciali, che cioè avviene spesso che si hanno schiarimenti da chiedere al prefetto, che questi ha delle osservazioni da fare, anche non chieste, al Consiglio, e che è utile l'udire. Ed io, che sono intervenuto molte volte alle sessioni di quei Consigli, posso dichiarare che non ho mai veduto nascere di quelle collisioni che vogliono supporre gli onorevoli preopinanti; dichiaro anzi che non vi fu una volta sola in cui non sia stato talora utile, e spesso anche sarebbe stato molto imbarazzato l'andamento delle deliberazioni del Consiglio provinciale, se non fosse stato presente il prefetto della provincia.

Per conseguenza noi respingiamo assolutamente, sia

la proposta dell'onorevole Minervini, sia quella dell'onorevole Lazzaro.

**PRESIDENTE.** Il deputato Nisco ha la parola.

**NISCO.** Dopo quanto ha detto or ora l'onorevole relatore, io crederei sconveniente far perdere ulteriormente tempo alla Camera collo spiegare le ragioni per le quali la proposta dell'onorevole Minervini non deve essere accettata.

Io ricorderò soltanto che in tutti i paesi in cui la provincia ha un'esistenza, il capo della provincia si chiami prefetto, si chiami governatore come nel Belgio, prende posto nel Consiglio provinciale come commissario regio. E questa qualità di commissario regio non lo innalza, anzi lo mette ad un livello più basso di quello a cui il vorrebbero elevare, combattendolo, gli oratori di opposta sentenza; cioè, egli interviene nel Consiglio provinciale come rappresentante del potere esecutivo per dare tutte quelle spiegazioni, tutti quegli schiarimenti che sono necessari per l'andamento del pubblico servizio.

Dunque la necessità dell'intervento del prefetto come commissario regio, cioè come rappresentante del potere esecutivo, è una parte indispensabile dell'ordine per ben governare la provincia. E tanto più è esatto il dire che interviene come commissario regio (ed è questa una espressione stata presa di peso dalla legislazione belga), inquantochè la provincia è rappresentata dal Consiglio provinciale, non dal prefetto.

Dopo di ciò io credo, almeno per parte mia, che non vi sia altro ad aggiungere, e pregherei la Camera di non intrattenersi più oltre su una questione la quale non ci fa andare innanzi in questa discussione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Alfieri ha la parola.

**ALFIERI CARLO.** Siccome io parlo nel senso dell'onorevole Nisco, se il signor presidente lo stima, potrebbe dar la parola all'onorevole Lazzaro che è iscritto contro, ed io parlerei dopo. Si alternerebbero così le diverse opinioni.

**PRESIDENTE.** La parola spetta ora all'onorevole Cortese.

**CORTESE.** Siccome io ragionerei nel senso dell'onorevole Nisco, trovo inutile di parlare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PRESIDENTE.** Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

**LAZZARO.** Domando la parola contro la chiusura. (*Oh! — Rumori*)

Mi scusino, qui non si tratta di questione di poco momento, non si tratta di un articolo di poco conto; si tratta del modo in cui noi consideriamo il commissario del Governo nei Consigli provinciali, si tratta di un criterio che la Camera si debbe formare intorno ad un principio fondamentale di questa legge.

Io credo che la discussione non si debba chiudere, poichè non è che da mezz'ora appena che ce ne occupiamo.

Signori, ricordatevi che molte volte in discussioni

puramente dottrinarie ed accademiche avete sciupato trenta o quaranta giorni. Ora si è proposta una dizione diversa di un articolo; non si tratta di discussione generale, non di principii astratti, ora si è sul terreno pratico.

La discussione, ripeto, non si deve chiudere ancora; se poi assolutamente la volete chiudere, voi userete di quei soliti mezzi di cui la Maggioranza si è valsa sempre. (*Oh! oh! — Rumori di disapprovazione*)

**PRESIDENTE.** Avverto l'onorevole Lazzaro che la sua frase non è parlamentare; io la ritengo come non detta.

**LAZZARO.** Non è forse parlamentare, ma è vera.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se approva la chiusura.

(Dopo prova e controprova, è adottata.)

Metto a partito l'emendamento Minervini.

**MINERVINI.** Lo legga.

**PRESIDENTE.** L'ho letto due volte, lo rileggerò una terza:

« Tutte le Sessioni del Consiglio provinciale sono aperte in nome del Re dal presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci. » Soppresso il resto.

Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

**MINERVINI.** Riprendo l'articolo del Ministero coll'aggiunta di soli quindici giorni.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Domando la parola.

Dichiaro che non posso accettare questa proposizione. La differenza sarebbe piccolissima, ma mi pare che l'articolo della Commissione spieghi meglio il concetto.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti....

**MINERVINI.** Poichè il ministro rinnega il fatto suo, io ritiro la mia proposta.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Le Commissioni sono fatte apposta per migliorare le leggi. D'altronde la differenza fra la Commissione ed il Ministero è piccolissima, è più di forma che di sostanza: la proposta della Commissione mi sembra migliore, quindi non debbo avere difficoltà di rinnegare il mio primo articolo.

**PRESIDENTE.** Viene ora l'emendamento sottoscritto dagli onorevoli Speciale e La Porta, il quale consiste nella soppressione del secondo comma proposto dalla Commissione.

Il deputato Speciale ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**SPECIALE.** Signori, con l'articolo 157 si dà facoltà al prefetto di sospendere la sessione per 15 giorni riferendone immediatamente al ministro.

Questa facoltà accordata al prefetto gli ridà indirettamente nella votazione quella influenza che il secondo comma dell'articolo stesso avevagli tolta, negandogli il voto deliberativo.

Quando un prefetto può a suo miglior piacimento sciogliere la Sessione, imporre sul voto del Consiglio, diviene quasi indirettamente una minaccia e si rende

despota del Consiglio stesso. Parmi quindi essere di grande interesse la soppressione di questo comma a scanso che l'influenza governativa venisse a pesare sulla libertà delle determinazioni del Consiglio.

È per questo che chiedo la soppressione del secondo alinea dell'articolo 159.

**NISCO.** Mi pare che è stato accettato l'emendamento proposto dall'onorevole Mellana....

**PRESIDENTE.** Non si è votato.

**NISCO.** Io accetto completamente l'articolo così modificato. Io credo sia necessarissimo, soprattutto nel presente articolo, che vi possano essere delle condizioni tali per le quali è indispensabile che il prefetto eserciti quel potere che esercita il Re ed il Ministero in riguardo a noi, cioè di poter sospendere la Sessione. Noi non possiamo dare ai rappresentanti provinciali una prerogativa maggiore di quella concessa alla rappresentanza nazionale, e quindi io credo che questo alinea debba non solo rimanere, ma qualora non si fosse messo, io l'avrei proposto, perchè si stabilisce un mezzo d'ordine e di governo.

Laonde io mi oppongo alla proposta di soppressione fatta dall'onorevole Speciale.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Paternostro.

**PATERNOSTRO.** Come parlo nello stesso senso, si potrebbe accordare la parola a qualcuno che parli contro.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Lazzaro.

**LAZZARO.** Io mi limito a fare un'osservazione su ciò che con mia meraviglia ho udito dire dall'onorevole Nisco.

L'onorevole Nisco, il quale è esperto in materia di diritto costituzionale, sembra che non abbia tenute abbastanza presenti le ragioni ed i principii nei quali si appunta la facoltà di sciogliere un'Assemblea legislativa, un'Assemblea politica, e le ragioni ed i principii nei quali s'appunta la facoltà di sciogliere o di sospendere le Sessioni di un'Assemblea amministrativa. Sono due cardini di un edificio, dirò così, di natura ben diversa.

Il Re ha facoltà di sciogliere un'Assemblea legislativa, ma ciò per ragioni tutte politiche, per la necessità di dover consultare novellamente la nazione in un momento di crisi.

La facoltà invece che si vuol dare al Governo per lo scioglimento e la sospensione di un Consiglio provinciale non si fonda su queste medesime cause, ma su cause ben diverse, su cause, dirò così, di convenienza, talvolta di pubblica sicurezza.

La questione sta dunque nel vedere qual parte spetti al Governo in seno ai Consigli provinciali; ma non si può certo dire che sia questa la stessa che gli spetta in seno alla Camera.

Il Ministero, di fronte alla Camera, è in una posizione diversa da quella in cui è di fronte ai Consigli provinciali. Distinguiamo i termini della questione, altrimenti non arriveremo mai ad intenderci. Sono due cose distintissime.

TORNATA DEL 7 LUGLIO

Avendo fatte queste osservazioni per la posizione della questione, io non faccio che aderire completamente a ciò che ha detto l'onorevole Speciale, e quindi prego anch'io la Camera di passar oltre su quest'alinea dell'articolo 157.

**PRESIDENTE.** Il deputato Paternostro ha la parola. (Ai voti!)

**PATERNOSTRO.** Faccio osservare all'onorevole Lazaro ed all'onorevole Speciale, che ha proposta la soppressione di quest'alinea, che la disposizione introdotta dalla Commissione è in senso assolutamente liberale, perchè toglie la facoltà al potere esecutivo di sciogliere i Consigli provinciali.

Ma non basta, dicono i preopinanti, che sia tolta la facoltà di sciogliere; bisogna togliere ancora la facoltà di sospendere.

Ora, se osserveranno essi, che la libertà di tutti i corpi deliberanti consiste essenzialmente in ciò che possano trovare nelle disposizioni della legge e in una ben intesa ed ordinata sorveglianza, la linea di condotta e temperanza che guidino le loro discussioni, perchè non si corra ad eccessi, non insisteranno nella loro proposta.

Signori, dalla libertà senza norme direttive, dagli eccessi e dalle intemperanze deriva la difficoltà e l'impossibilità dell'esistenza dei corpi deliberanti. Io trovo che il temperamento della sospensione per un termine limitato e col dovere al prefetto di darne anche i motivi per iscritto, sia una disposizione nell'interesse stesso dell'esistenza della libertà dei Consigli provinciali.

Infatti, signori, siamo pratici. C'è il Consiglio provinciale. Quando questo Consiglio sa che, se straripa, se agisce in maniera da violare la legge, di portare perturbazione nell'amministrazione, o compromettere un principio, per esempio il principio di autorità, c'è il prefetto, il quale può sospendere le sue sedute, sarà più liberamente ordinato, e questa disposizione è una specie di freno per le intemperanze di quel corpo deliberante. Che cosa perde il Consiglio nel caso della sospensione? Secondo me perde nulla, perchè se il prefetto è obbligato di dirne i motivi, se deve riferirne al Ministero, e se poi sta per disposizione di legge che di tutti gli atti amministrativi si può portare ricorso, se si deve dare una grande pubblicità ai motivi, è tutelata, pare a me, e garantita la libertà del Consiglio.

Il prefetto non può senza grave motivo, senza assumersi una grande responsabilità in faccia al ministro e al pubblico sospendere le sedute. Io forse avrò mal compreso la libertà comunale e provinciale, ma per me sta ciò, che perchè i Corpi deliberanti nel comune e nella provincia godano in tutta la linea della libertà, facciano il bene del comune e della provincia stessa, debbono avere un certo freno nei limiti della legge, onde non si vada ad intemperanze, ad eccessi, a violazioni che ne comprometterebbero gl'interessi e l'esistenza.

(Vari deputati chiedono di parlare.)

Difatti, o signori, che cosa avverrebbe, se il prefetto non avesse la facoltà di sospendere il Consiglio provinciale nei casi nei quali l'autorità governativa credesse di assoluta necessità questa sospensione? Ne avverrebbe un conflitto, ma voi volete evitarlo; ne avverrebbe l'esautoramento dell'autorità politica, ma ciò voi volete evitare; ne verrebbe una lotta permanente tra il Consiglio e l'autorità senza che si sapesse come rimediare, ma questo voi lo volete evitare; dunque è di assoluta necessità pratica che l'autorità governativa, la quale deve vegliare, anche senza ingerenza diretta, all'osservanza delle leggi, abbia questa facoltà.

Voterò contro la proposta del deputato Speciale.

Detto ciò mi riservo di domandare che, invece di *sospendere la sessione per 15 giorni*, si dica: *sospendere la sessione non più che per 15 giorni*.

Non vorrei che si potesse supporre che la disposizione sospensiva racchiuda assolutamente il termine intero di 15 giorni. Può avvenire che ci sia motivo di sospendere le sedute di un Consiglio per poco tempo, come avviene qualche volta tra noi, che il presidente si copre, e dopo un'ora si ripiglia la seduta. Così può avvenire benissimo che dopo due giorni, anche 24 ore, il prefetto vedendo il motivo della sospensione eliminato, ed anche per motivo di conciliazione, voglia riaprire le sedute senza aspettare che i 15 giorni siano trascorsi.

Io mi limito a queste osservazioni, e prego l'onorevole presidente, dopo che gli oratori avranno parlato, di mettere ai voti questo mio sottoemendamento.

Voci. Ai voti! ai voti!

**SPECIALE.** Io ho domandato la parola.

**PRESIDENTE.** Ma molti altri ancora l'hanno domandata; ella sente però che si vuole andare ai voti.

**BON-COMPAGNI, relatore.** Domando la parola per fare una dichiarazione.

L'onorevole Paternostro propone un'altra espressione per dire che sarà in facoltà del prefetto di sospendere la Sessione anche per un tempo minore di 15 giorni. Io credo che questa dichiarazione sarebbe superflua, perchè è noto a tutti che nel più è incluso anche il meno. Se il prefetto ha la facoltà di sospendere per 15 giorni, che è il massimo, ha pure quella di sospendere per un tempo minore.

**PATERNOSTRO.** Ma potrebbe in alcun caso la cosa non essere intesa così.

**PRESIDENTE.** Si tratta ora di deliberare su questo emendamento proposto dagli onorevoli deputati Speciale e La Porta al secondo comma.

Interrogo anzitutto la Camera se appoggia questo emendamento, cioè, la soppressione del secondo comma.

(È appoggiata.)

Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Ora si tratta di mettere ai voti l'emendamento Mellana, il quale sta nel soggiungere dopo le parole: *ha facoltà di sospendere la Sessione per 15 giorni*, queste altre: *con messaggio al presidente del Consiglio*.

*Voci. Motivato.*

**PRESIDENTE.** Il proponente ha dichiarato di ritirare questa parola.

Domando alla Commissione se ella fa suo l'emendamento testè letto.

**BON-COMPAGNI, relatore.** Sì!

**PRESIDENTE.** Allora lo pongo senza più ai voti.

(È approvato.)

Ora siamo al punto di sospendere l'ultimo comma dell'articolo 157 per portarlo al 171.

**ARGENTINO.** Chiedo di parlare.

Il modo con cui è redatto l'articolo 157 dà luogo senza dubbio ad un'ambiguità che sarebbe bene d'eliminare.

Il prefetto può intervenire alle sedute in qualità di commissario del Governo. Ora nella discussione che ha avuto luogo s'è fatta sentire la necessità in cui può trovarsi il Consiglio d'aver lumi dal prefetto. Se questo si rifiutasse d'intervenire alle sedute, perchè mai il Consiglio non potrebbe obbligarlo a venire, soprattutto quando questo fosse utile al buon andamento dell'amministrazione?

Io quindi proporrei che al secondo alinea s'aggiungesse: *richiesto dal Consiglio per somministrare degli schiarimenti, non può rifiutarsi.*

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Chiedo di parlare.

Qui si va agli antipodi. Se prima si aveva paura che il prefetto intervenisse troppo, ora si ha paura che intervenga troppo poco. (*ilarità*)

A questo secondo emendamento mi oppongo più virilmente ancora che al primo, imperocchè questo sarebbe completamente distruttivo del senso governativo che bisogna pur sempre tener presente nel far delle leggi; bisogna, per accettare quest'emendamento, supporre che per dare degli schiarimenti sia necessario che il prefetto intervenga personalmente, mentre qualche volta può accadere non essere niente affatto necessario che intervenga personalmente; poi, oltre di ciò, si verrebbe a fare del prefetto un dipendente dal Consiglio provinciale, uno che dovesse essere chiamato, quasi direi, come alla sbarra, dal Consiglio provinciale. Questo concetto io non lo potrei in nessun modo accettare.

Io ritengo che la garanzia sia il dovere che in un Governo libero ognuno stia nei limiti dei suoi poteri e delle sue attribuzioni; questa sarebbe un'invasione di potere a potere, mentre all'incontro questa legge è basata sopra la separazione netta dei poteri.

Ora io ritengo che non si possa supporre che il prefetto voglia capricciosamente rifiutarsi d'intervenire nei modi stabiliti dalla legge.

**LEARDI.** Domando la parola.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Che poi si debba facilitare il sorgere di un conflitto tra il prefetto e l'amministrazione provinciale, come si farebbe coll'emendamento dell'onorevole Argentino, io non lo potrei consentire.

**LEARDI.** Io non voto l'emendamento Argentino, ma

ad una condizione, che qualora venga, come credo, respinta dalla Camera questa mozione, tutto quanto si è detto dopo non istabilisca nessun precedente per cui ne vengano precisamente poi a nascere quei conflitti che vogliamo evitare.

Io sono stato bene attento alle parole dell'onorevole ministro dell'interno; veramente egli ha ben compreso l'importanza dei rapporti che esistono tra il Consiglio provinciale ed il prefetto, ma io desidererei vivamente che dalle parole dette dall'onorevole signor ministro nessun prefetto creda poter dedurre che egli si possa menomamente rifiutare a dare quelle nozioni e quegli schiarimenti, a rispondere a quelle domande che gli potranno essere mosse dal Consiglio provinciale. E nello stesso tempo dirò che io credo opportuno che, come si faceva per lo passato, il prefetto od un suo delegato debbano essere presenti alle sedute del Consiglio provinciale...

**ARGENTINO.** Domando la parola.

**LEARDI...** poichè io credo che fino a che noi abbiamo una legge fatta sui principii analoghi a quelli che avevamo, fino a che abbiamo questi principii che la Camera non sembra voler sancire, io credo che in certo modo, senza offendere nessuna suscettività, il prefetto rappresenti in faccia al Consiglio provinciale il potere esecutivo della provincia.

Ora come un corpo morale potrà discutere se non è presente il rappresentante di questo potere esecutivo, al quale dimandare, in occorrenza, spiegazioni circa certi fatti e certe deliberazioni che furono prese dal Consiglio stesso e che dovevano essere dal rappresentante del potere esecutivo del Consiglio stesso eseguite?

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Chiedo unicamente la parola per dichiarare come dalle mie parole l'onorevole Leardi non possa aver motivo di trarre argomento di timore.

Di più dirò all'onorevole deputato Argentino che se vuole raggiungere lo scopo che si propone, vi ha un mezzo molto più semplice, e che non toglie nulla alla dignità del prefetto, come vi detrarrebbe l'emendamento che egli ha proposto: il mezzo sarebbe ch'egli riprendesse come emendamento l'espressione stessa della legge del 1859.

La legge del 1859 dice: « Il prefetto interviene alle sedute. »

Il progetto del Ministero e della Commissione dice invece: « Può intervenire. »

Se il suo emendamento volesse sostituire quell'*interviene*, il suo scopo sarebbe raggiunto, essendo che il prefetto sarebbe obbligato di intervenire, come lo è già, e ciò non gli sarebbe più facoltativo.

In quanto a me, credo preferibile il sistema della Commissione, ma ripeto, questa dizione toglierebbe almeno quell'odiosità che, me lo permetta, avrebbe la giunta che proponeva l'onorevole Argentino.

**FIORINZI.** Io ho domandato la parola perchè l'onorevole Leardi si è dimenticato che la legge che si sta

TORNATA DEL 7 LUGLIO

discutendo cambia affatto il sistema amministrativo delle provincie.

Col vecchio sistema era il prefetto che amministrava, e quindi bisognava che esso andasse a dare al Consiglio tutti gli schiarimenti sulla sua amministrazione; ma oggi che è la Deputazione provinciale che amministra, non ci saranno che casi rarissimi, in cui il prefetto dovrà dare degli schiarimenti al Consiglio provinciale....

**LEARDI.** Chiedo di parlare. (*Rumori*)

Non dirò che due parole.

**FIORENZI...** il volere che il prefetto debba intervenire sempre, come chiede l'onorevole Argentino, non produrrà altro che una perdita di tempo per il prefetto, e sarà una pressione per il Consiglio.

Io quindi prego la Camera di votare piuttosto l'articolo più liberale della Commissione, che la disposizione della legge antica.

**PRESIDENTE.** Il deputato Leardi ha la parola.

**LEARDI.** Rispondo due parole all'onorevole Fiorenzi.

Faccio osservare che anche con questa legge il prefetto è esecutore delle deliberazioni...

*Voci.* No! no!

**LEARDI.** Me ne appello alla Camera.

Ad ogni modo io credo che il prefetto, per i suoi rapporti colla Deputazione provinciale, per i suoi rapporti colla provincia, che non saranno da questa legge di molto scemati, perchè eseguisce le spese che sono decretate dal Consiglio provinciale, perchè è custode degli archivi e della corrispondenza, è desiderabile che assista alle sedute del Consiglio provinciale, anche perchè i rapporti tra il Consiglio stesso ed il prefetto siano più amichevoli e costanti.

**PRESIDENTE.** Il deputato Michelini ha facoltà di parlare.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Chiedo di parlare.

L'onorevole Leardi, permetta che lo dica, è nell'errore, in quanto che nella proposta di legge, come diceva l'onorevole Fiorenzi, il prefetto non è più esecutore delle deliberazioni del Consiglio provinciale. Ed è appunto per questo che la Commissione ha saggiamente aggiunto le parole: *che v'interviene come commissario del Governo*; imperocchè se prima v'interveniva nella doppia qualità di commissario del Governo e di capo del potere esecutivo della provincia, oggi invece non vi interverrebbe che come commissario del Governo, supposto che la Camera voglia sanzionare la disposizione per la quale la presidenza della Deputazione provinciale è tolta al prefetto.

Ma cresce per questo il motivo della disposizione dell'articolo 157 appunto perchè quanto più libera è l'amministrazione provinciale, tanto più è necessario che vi sia un commissario regio che rappresenti il Governo.

**ARGENTINO.** Il signor ministro mi invitava a ritirare il mio emendamento, quindi io dichiaro le ragioni per cui non posso ritirarlo.

Io sono dolente di non poter aderire alla sua istanza, ma credo che questa modifica sarebbe utile, anzi indispensabile nelle condizioni attuali della legge, precisamente perchè oggi è mutato il rapporto dell'amministrazione; io credo che vi sia qualche cosa di diverso fra i rapporti che passarono tra i capi delle provincie e gli amministratori, secondo lo spirito della presente legge; parmi però che già si sia abbastanza discusso, e sia il caso di passare ai voti.

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**MICHELINI.** Ho chiesto di parlare.

**PRESIDENTE.** Ma la Camera intende di passare ai voti.

Essendo dunque chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

(È approvata.)

L'emendamento del deputato Argentino è così concepito:

• « Richiesto dal Consiglio per somministrare degli schiarimenti, non può rifiutarsi di intervenire alle sedute. »

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Non è approvato.)

Il deputato Mazziotti ha la parola per proporre un emendamento.

**MAZZIOTTI.** Il mio emendamento consiste nel richiamare il secondo comma della legge del 1859: di sostituire alle parole *può intervenire*, la parola *interviene*.

**PRESIDENTE.** Ripiglia la proposta del Ministero.

**MAZZIOTTI.** Della legge del 1859.

**CAMERINI.** Vorrei fare una semplice osservazione.

Per me l'intelligenza dell'articolo era chiarissima, cioè che il prefetto naturalmente non rifiuta, ne può rifiutare i lumi necessari al Consiglio provinciale; ma una volta che si è fatta questa questione, ed è stata rigettata la proposta Argentino, non vorrei che i prefetti da questa discussione traessero l'induzione che essi possono rifiutarsi assolutamente di dare questi lumi. (*Rumori*)

Perdonino, se non altro, la discussione varrà per chiarire la cosa.

Io proporrei quest'emendamento:

« Ove il Consiglio chiedga dei chiarimenti, il prefetto sarà tenuto a somministrarli. »

Ad ogni modo io avrò provocato una novella dichiarazione del ministro, e basterà al mio intento di evitare una falsa interpretazione.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Se l'onorevole Camerini vuole da me una dichiarazione, io gliela do subito, ma se egli si applaude d'aver provocato una dichiarazione che possa soddisfarlo, mi dispiace di non poterlo contentare, imperocchè è impossibile d'assumere un impegno come quello che mi si vorrebbe imporre.

È naturale che il prefetto dovrà dare quegli schiarimenti che il Consiglio avrà diritto di avere da lui, e che il prefetto avrà il dovere di fornire; ma se per avventura o dalla parte del Consiglio si oltrepassasse nelle richieste, o dalla parte del prefetto si stesse al disotto dei limiti ai quali deve arrivare nell'annuire alle richieste, la difficoltà non può essere allora risolta *a priori* da una dichiarazione che io facessi...

**CAMERINI.** Domando la parola.

**PERUZZI, ministro per l'interno...** se fossi tanto imprudente da farla; ma dev'essere risolta in via di ricorso. Egli è evidente che, quando il prefetto ricusasse, il Consiglio provvederà nei modi stabiliti dalla legge. Ma oggi una dichiarazione assoluta io non posso farla.

Non vorrei poi che la Camera credesse (come sembra pensare l'onorevole Mazziotti) che io appoggi questa proposta, perchè l'ho suggerita io all'onorevole Argentino; l'ho suggerita in quanto che mi sembrava che raggiungesse lo scopo da lui desiderato senza avere gl'inconvenienti di forma che aveva, secondo me, l'emendamento proposto dall'onorevole Argentino..

Ma io naturalmente preferisco a tutte le dizioni quella della Commissione, perchè è più consentanea all'indole delle funzioni riserbate al prefetto da questa legge, di fronte alle quali, lo ripeto, le osservazioni che facevano gli onorevoli Camerini ed Argentino ed altri avrebbero pochissima importanza colla nuova legge. Finora sono sorte molte quistioni in ordine a quanto diceva l'onorevole Camerini, di Consigli che chiedevano e di prefetti che rifiutavano di dare schiarimenti, ma in quanto il prefetto era esecutore delle deliberazioni del Consiglio provinciale, in quanto aveva questa qualità ibrida, questa qualità doppia di commissario del Governo e di esecutore, quindi di dipendente dal Governo e quasi anche dal Consiglio provinciale. Ma se oggi questo non fosse più, capiscono bene che queste difficoltà saranno di molto, ma di molto scemate. Ripeto che, quando difficoltà sorgeranno, non con le dichiarazioni mie, ma nei modi stabiliti dalla legge, le difficoltà saranno sciolte.

*Molte voci.* Ai voti! ai voti!

**CAMERINI.** Domando la parola per una dichiarazione. (*Segni d'impazienza*)

Voglio dire solamente che, contro le previsioni dell'onorevole ministro, io sono soddisfatto della sua dichiarazione, che corrisponde al modo con cui io intendeva l'articolo, ed era appunto quanto io volevo, cioè, evitare gli equivoci.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Tanto meglio. (*Si ride*)

**PRESIDENTE.** Il deputato Cadolini in che senso intende parlare?

**CADOLINI.** Contro la proposta Mazziotti.

*Voci.* No! no! Ai voti! ai voti!

**CADOLINI.** Io debbo far osservare la grande differenza che vi sarebbe in pratica nell'applicazione di quell'articolo quando si sostituisse la parola *interviene*

alle parole *può intervenire*. E la differenza sta in ciò che se noi diciamo *interviene* non si potranno tenere sedute dal Consiglio senza l'intervento del prefetto, mentre invece se diciamo *può intervenire*, le sedute del Consiglio potranno aver luogo anche quando il prefetto non le onorasse della sua presenza. Ora, questa, secondo me, è affatto inutile; perciò tutte le volte che il prefetto credesse di starsene lontano, io penso che non avremo per nulla a lamentarcene.

Del resto io credo che siasi esagerata l'idea degli schiarimenti che possono dare i prefetti, imperocchè quando i Consigli provinciali discutono degl'interessi delle rispettive provincie non possono sentire il bisogno di chiedere ai prefetti alcuno schiarimento. Quando poi i Consigli hanno da deliberare sopra proposte venute dal Governo, allora i prefetti sono i primi ad intervenire e dare essi stessi gli schiarimenti che credono opportuni, ciò essendo nell'interesse delle loro attribuzioni e del loro ufficio.

**PRESIDENTE.** Persiste il deputato Mazziotti?

**MAZZIOTTI.** Persisto, e domando di darne i motivi, perchè vedo che la mia proposta è oppugnata prima che io abbia spiegato la mia idea.

Io credo che questo secondo comma dell'articolo 157 è molto più largo, molto più liberale delle modifiche fatte dopo.

È più liberale, perchè colle modificazioni si dà al prefetto facoltà di intervenire, o non intervenire al Consiglio, mentre nel mio emendamento è detto che deve intervenire, e quindi si restringono le facoltà del potere esecutivo, e di più si verrebbe a soddisfare a tutte le difficoltà accennate dagli onorevoli Argentino, Leardi ed altri.

In secondo luogo, quando il prefetto interviene alle sessioni, egli ascolta tutte le ragioni del Consiglio e intorno a quello che si pone a partito dà tutti gli schiarimenti necessari per agevolare le deliberazioni, e così i lavori del Consiglio procedono regolari; e se mai il Consiglio per un errore di fatto straripasse, egli stando sul luogo può dare quelle dilucidazioni, proporre quei temperamenti che modifichino le decisioni del Consiglio.

All'opposto, se egli è assente dal Consiglio, non sentirà che qualche impiegato della sua prefettura, il quale verrà a dire che quella deliberazione del Consiglio provinciale è fatta violando la legge; e il prefetto, senza aver inteso tutte le ragioni che sarebbero atte a dargli un giusto concetto della deliberazione medesima, può usare della sua facoltà di sospendere per un mese la deliberazione presa, come credo che in seguito si proponga dargliene la facoltà, il che sarebbe un grandissimo danno recato alla provincia e al disbrigo degli affari.

Io perciò insisto sul mio emendamento e prego la Camera ad accoglierlo.

**PRESIDENTE.** Propone dunque il deputato Mazziotti che alle parole *può intervenire* si surrogli la seguente: *interviene*.



TORNATA DEL 7 LUGLIO

Interrogo la Camera se appoggia questo emendamento.

(Non è appoggiato.)

Così rimane esaurito sino a questo punto l'articolo 157, ed è inteso, se non vi hanno osservazioni in contrario, che l'ultimo comma dell'articolo stesso sarà discusso quando si discuterà l'articolo 171.

**RELAZIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER UNA  
PENSIONE AI MILLE DI MARSALA.**

**PRESIDENTE.** Il deputato Macchi ha la parola per presentare una relazione.

**MACCHI, relatore.** Presento il rapporto della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge dell'egregio nostro collega deputato Mancini, per accordare una pensione ai superstiti dei Mille di Marsala.

**MANCINI.** Domando la parola per una mozione di ordine.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MANCINI.** Come proponente questa legge, destinata a pagare in modo solenne ed onorevole un tributo di riconoscenza nazionale ad uomini che la storia esalterà fra i più generosi ed efficaci operatori dell'unità d'Italia, oso pregare la Camera di voler permettere che questa proposta di legge sia dichiarata d'urgenza e quindi collocata in precedenza di ogni altra nell'ordine del giorno delle nostre sedute serali.

**BOGGIO.** Domando la parola.

**MANCINI.** Ne dirò il perchè.

Si è ottenuto il vantaggio che, su questa proposta, consentite alcune modificazioni, ormai si sono posti d'accordo i tre ministri, delle finanze, dell'interno e della guerra, intervenuti in seno alla Commissione, la Commissione e lo stesso proponente, riducendosi il provvedimento entro limiti così discreti da rimanere piuttosto alla medesima un'alta significazione morale e politica che l'importanza di un positivo beneficio pecuniario.

D'altronde questo progetto, inteso ad arrecare onoranza e sollievo a nobili infortunati, fu da me presentato, la Camera il rammenterà, sono quasi tre anni; vari incidenti ne ritardarono sempre l'adozione; e se non fosse iscritto come urgente all'ordine del giorno della Camera, non potrebbe al certo votarsi in questo rimanente breve scorcio di Sessione.

Probabilmente ne' termini in cui oggi vedesi modificato, potrà venire approvato senza discussione con un silenzio più eloquente di tutti i discorsi.

In conseguenza io scongiuro la Camera di mostrarsi benevola alla mia proposta, e di non voler permettere che, rimandandosi la sua discussione da una Sessione all'altra, venga il soverchio ritardo a scemare il merito della buona e patriottica azione che il Parlamento compirà con l'approvazione di questa legge.

**PRESIDENTE.** Il deputato Boggio ha la parola.

**BOGGIO.** Mentre esprimo la fiducia che la Camera ac-

coglierà la preghiera dell'onorevole Mancini, ne faccio anch'io una identica per un progetto di legge avente qualche analogia con questo, in quanto che anch'esso ha un interesse morale relativo. È il progetto per la medaglia commemorativa delle guerre dell'indipendenza.

Io ho fatto, quindici o venti giorni sono, l'eccitamento che questa legge venisse presto discussa, e mi fu risposto che la Commissione stava ultimando il rapporto, e in breve lo avrebbe presentato...

**NISCO.** Domando la parola.

**BOGGIO...** ora è trascorso già un tempo notevole; e stimo perciò opportuno di rinnovare la mia preghiera, affinché questo progetto di legge, il quale ha solo un interesse morale, e non è che il pagamento di un debito di coscienza, che non costa un centesimo all'erario, venga colla massima sollecitudine portato alle nostre deliberazioni.

**PRESIDENTE.** Se non vi hanno osservazioni, l'istanza dei deputati Mancini e Boggio è ammessa.

**SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE SULLA LEGGE  
COMUNALE E PROVINCIALE.**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'articolo 158. Sebbene non vi siano modificazioni proposte dalla Commissione a quest'articolo, vi hanno però due oratori iscritti, gli onorevoli Fiorenzi e Mellana:

**MELCHIORRE.** Ho presentato un emendamento.

**PRESIDENTE.** Va bene, è al secondo capoverso.

**CATUCCI.** L'ho presentato anch'io al secondo capoverso.

**PRESIDENTE.** Il deputato Fiorenzi ha la parola.

**BASILE.** Aveva chiesto la parola.

**FIorenZI.** Mi pareva che avendo sostituito nel testo della legge il *presidente della Deputazione provinciale al prefetto*, anche la convocazione del Consiglio straordinario dovesse appartenere piuttosto al presidente della Deputazione che al prefetto.

Il presidente della Deputazione provinciale è quello che più particolarmente può conoscere quando vi sia bisogno d'interpellare il Consiglio per gli affari che si presentano.

D'altronde io non so perchè il Consiglio provinciale debba aspettare, per radunarsi, che lo convochi il prefetto. Se oggi abbiamo la libertà di associazione, e qualunque cittadino può adunare un *meeting* di cinque, sei, diecimila persone, io non so perchè i consiglieri di una provincia non si possano adunare senza il permesso del prefetto.

Che il prefetto ne debba avere comunicazione, ciò mi pare regolarissimo, ma oltre a questo io non credo che sia necessario di dare altra facoltà al potere esecutivo.

A me parrebbe che in qualche modo si darebbe a sospettare che il Governo diffidasse delle riunioni dei cittadini, i quali deliberano intorno ai propri interessi.

Io quindi vorrei sapere dalla Commissione, se non crede che sia meglio provveduto alla libertà dei cittadini, facendo sì che il presidente della Deputazione provinciale possa, quando crede, adunare il Consiglio provinciale, salvo a darne parte al prefetto.

**BON-COMPAGNI, relatore.** In primo luogo io credo che la questione che l'onorevole Fiorenzi propone alla Commissione sia prematura, perchè la proposizione che noi abbiamo fatta in ordine alla presidenza della Deputazione provinciale non è ancora decisa; è una proposizione su cui la Camera deve deliberare.

In secondo luogo, io credo che in ogni caso questa facoltà di convocare straordinariamente le adunanze del Consiglio provinciale debba rimanere nel prefetto, debba rimanere nell'autorità che rappresenta il Governo del Re.

Le sessioni dei Consigli provinciali sono fissate dalla legge; non è che in circostanze straordinarie che si tengono delle altre sessioni, e potrebbe esserci un inconveniente a rendere troppo facili le riunioni di queste sessioni straordinarie, in quanto non sempre i componenti di questi Consigli prestandosi al disimpegno delle loro funzioni, non è sempre facile di ottenerne l'intervento.

In terzo luogo, io non ammetto per nulla la similitudine che volle stabilire l'onorevole Fiorenzi tra le riunioni dei Consigli provinciali e le riunioni delle private associazioni.

Un Consiglio provinciale è una potestà, è un'autorità che funziona nello Stato, e l'autorità deve funzionare nel modo che è prescritto dalle leggi, nel modo che le leggi riconoscono consentaneo al bene pubblico.

La legge ha creduto, e la Commissione che ha esaminato la legge persiste in quest'opinione, che sia richiesto dall'utilità pubblica che le adunanze si tengano di pien diritto quando la legge le prescrive, straordinariamente quando il prefetto le intimi. Se il presidente della Deputazione riconoscerà necessario che le adunanze abbiano luogo, farà la sua istanza al prefetto; se il prefetto non l'accoglie, potrà ricorrere al Ministero. Io credo che questo provveda a tutte le emergenze che possono presentarsi.

**MELLANA.** Io credo di fare una proposta che metterà tutti d'accordo; metterà d'accordo l'onorevole proponente colla Commissione, e potrà aver luogo tanto che il prefetto sia presidente della Deputazione provinciale, quanto se non lo fosse. La proposta è questa.

Io credo essere fuori di contestazione che, quando si tratta di riunioni ordinarie, la convocazione appartenga al prefetto, inquantochè non è più presidente del Consiglio.

Qual sia il presidente d'età che dovrà presiedere la prima, non si sa; quindi questa convocazione di necessità bisogna che parta dal prefetto.

Quanto alle straordinarie, bisogna che la Camera pensi due cose: che vi possono essere delle circostanze nelle quali interessa al Governo di fare riunire il Consiglio, e che ve ne sono delle altre nelle quali deve ciò

interessare alla Deputazione provinciale, la quale è mandataria del Consiglio medesimo; è sotto la sua responsabilità che decide quando può adempire a quegli uffici che appartengono al Consiglio, e quando vede di non assumere tanta responsabilità di fare da sè senza la riunione del Consiglio. Quindi io credo che per le riunioni ordinarie la convocazione spetti al prefetto, e che quanto alle straordinarie dovrebbe dirsi che la convocazione appartiene al prefetto o per propria iniziativa o per invito della Deputazione provinciale.

**SALVONI.** Domando la parola.

**MELLANA.** A questo modo si lascia alla Deputazione provinciale il mezzo di riunire il Consiglio, e non lo si toglie neppure al Governo; il che è pur conveniente, poichè anche nell'interesse delle provincie in genere ci possono essere dei momenti che il Governo abbia bisogno di riunire i rappresentanti di tutte o di alcune di esse.

Questa mia proposta non tocca per nulla la questione se il prefetto abbia o non abbia da essere presidente della Deputazione provinciale. Se lo sarà, la cosa sarà tanto più facile; ma in ogni caso non deve essere lasciata esclusivamente al presidente questa facoltà.

Io credo bene che coloro i quali vorrebbero che questa facoltà fosse lasciata al presidente della Deputazione non intendono già che sia data all'individuo, ma bensì che questa facoltà di convocare straordinariamente la Deputazione sia data al presidente come rappresentante della Deputazione stessa, e dipenda da un voto della Deputazione, non dal semplice volere individuale del presidente.

Quindi, ammesso anche che il prefetto sia presidente della Deputazione, ci sono delle volte che egli potrà fare la convocazione da sè e soltanto come rappresentante del Governo; ma ce ne sono delle altre in cui dovrà farla a richiesta della Deputazione che esso presiederà, oppure, se non presiede, sull'invito che gli verrà fatto in conseguenza di un voto della Deputazione medesima.

**PRESIDENTE.** Prima che la Camera proceda oltre credo opportuno di dar lettura degli emendamenti che si sono presentati.

Il primo, e più importante, è del deputato Salvoni, in quanto abbraccia tutto l'articolo 158; poi altri, i quali più particolarmente riguardano il secondo comma.

Quello del deputato Salvoni è così concepito:

« Il Consiglio provinciale si riunisce di pien diritto in Sessione ordinaria nel mese di settembre.

« Può essere prorogata di 10 giorni per deliberazione del Consiglio, ma non oltre tale termine senza l'assenso del prefetto. »

Ora darò la parola al deputato Salvoni per isvolgere il suo emendamento.

**BASILE.** L'ho domandata prima, signor presidente; mi sono fatto inscrivere al banco della Presidenza per parlare su questo articolo.

**PRESIDENTE.** Sì, le darò la parola.

TORNATA DEL 7 LUGLIO

Si tratta ora dell'ordine a seguirsi.

I primi iscritti erano i deputati Fiorenzi e Mellana. Essi parlarono nello stesso senso; i loro discorsi ebbero per oggetto una modificazione al secondo comma.

Intanto ho creduto sia opportuno di dar contezza alla Camera, e prima d'ogni discussione, dei vari ordini del giorno, avvegnachè tutti, meno quello più ampio dell'onorevole deputato Salvoni, tendendo a modificare con gradazione tenuissima il secondo comma, abbracciano sostanzialmente uno stesso ordine di idee; dal che deriverà non solo unità e chiarezza nella discussione, ma questo ancora, od almeno lo spero, che i vari proponenti finiranno per accordarsi in una sola proposta.

Ora la parola è all'onorevole Salvoni.

**BON-COMPAGNI, relatore.** Se l'onorevole Salvoni mi permette, farò una dichiarazione a nome della Commissione.

Crediamo superflua la proposta dell'onorevole Mellana, perchè quando si dice che il Consiglio può essere straordinariamente convocato dal prefetto, naturalmente si deve intendere che può esserlo o spontaneamente, o per istanza della Deputazione provinciale; tuttavia la Commissione non ha difficoltà di accettare questa proposta.

**PRESIDENTE.** Perdoni: questo riguarda il secondo comma; ci verremo dopo.

**BON-COMPAGNI, relatore.** Ho finito; e così il signor presidente sa, e con esso la Camera, che la Commissione accetta la proposta dell'onorevole Mellana.

**NISCO.** Chiedo di parlare per uno schiarimento.

**PRESIDENTE.** Come ho già annunziato, riassumiamo adunque gli emendamenti proposti all'articolo 158.

Il deputato Catucci propone che al secondo alinea si aggiunga: « o dal presidente del Consiglio. »

Il deputato Speciale propone che si modifichi il secondo alinea come segue: « Può anche essere straordinariamente convocato dal presidente della Deputazione. »

**MELLANA.** Io intendo di levare il dubbio...

**PRESIDENTE.** Prego intanto l'onorevole Mellana di trasmettermi il suo emendamento.

Viene quindi l'emendamento del deputato Melchiorre, il quale vorrebbe che il secondo capoverso fosse così modificato: « Può anche essere straordinariamente convocato dal prefetto, sentita la Deputazione provinciale sugli obbietti da trattarsi. »

Poi quello dell'onorevole Mellana così concepito...

**SALVONI.** Domando la parola sull'ordine della discussione.

**MINERVINI.** E il mio?

**PRESIDENTE.** Un momento.

**SALVONI.** Ce n'è un altro mio.

**PRESIDENTE.** Il suo verrà dopo.

**SALVONI.** Ma il mio è il primo emendamento che è stato presentato.

**PRESIDENTE.** Verrà; perdoni, io espongo alla Camera lo stato degli emendamenti che furono presentati.

**SALVONI.** Se mi permette...

**PRESIDENTE.** Noi permetto per ora; parlerà poscia.

Poi viene l'emendamento dell'onorevole Minervini, il quale propone che al secondo paragrafo si aggiungano le seguenti parole: *o dal presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci*, e all'ultimo paragrafo oltre le stesse parole: *per avvisi scritti anche a domicilio*.

Parli ora il deputato Salvoni.

**SALVONI.** Io rammento all'onorevole signor presidente che ho presentato due emendamenti, che sebbene da me distinti coi numeri 158 e 159, non corrispondono perfettamente agli antichi numeri della legge 1859, tantochè quello che si riferisce alle convocazioni straordinarie del Consiglio provinciale non fu letto dall'onorevole presidente. Perciò aveva domandata più volte la parola sull'ordine della discussione, la quale essendo entrata appunto nell'argomento della mia proposta, volevo pregare il presidente che mi facesse la grazia di dar partecipazione alla Camera del mio emendamento, che era stato presentato di tutti gli altri.

**PRESIDENTE.** Darò dunque lettura anche del 159.

« Il Consiglio provinciale può essere convocato straordinariamente per ordine del prefetto e del presidente, per deliberazione della Deputazione provinciale, o ad istanza di un terzo dei consiglieri.

« Le convocazioni sono fatte per avvisi scritti a domicilio dal presidente, dandone partecipazione al prefetto cinque giorni avanti. »

L'onorevole Salvoni intende svolgere il suo emendamento?

**SALVONI.** A dire la verità, dopo il largo sviluppo dato dall'onorevole Mellana ai concetti principali di cui constava la mia proposta, per non far perdere un tempo prezioso, mi rimetto al voto della Camera.

**PRESIDENTE.** Allora darò la parola all'onorevole Basile per svolgere il suo emendamento.

**BASILE.** Io ho poche parole a dire.

All'onorevole Fiorenzi hanno egregiamente risposto gli onorevoli Bon-Compagni e Mellana.

Noi certamente non vogliamo fare dei Consigli provinciali dei piccoli Parlamenti, che abbiano una vitalità maggiore di quella che noi stessi abbiamo, che possano vivere da sè stessi, riunirsi da sè stessi, ciò che noi non possiamo. Io volevo pregare la Camera di sospendere la sua deliberazione sul secondo paragrafo di questo articolo, perchè mi pareva che fossero identiche le ragioni di questa sospensione a quelle che determinarono la sospensione dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

E mi spiego.

Ove il presidente della Deputazione provinciale rimanesse il prefetto, non vi sarebbe niente da mutare, almeno per mio avviso, al secondo comma dell'articolo 158; ma ove il presidente del Consiglio provinciale si volesse fare elettivo, dal seno della Deputazione provinciale medesima, in questo caso, io dico, converrebbe al secondo comma dell'articolo 158 aggiungere queste parole: *e dal presidente della Deputazione provinciale, previa autorizzazione del prefetto*.

Queste erano le poche osservazioni che voleva sottoporre alla Camera.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Io mi unisco alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore contro gli emendamenti che sono stati proposti intorno a questo articolo, per un motivo semplicissimo, oltre a quello che l'onorevole Bon-Compagni ha svolto egregiamente.

In questi, l'onorevole Mellana ha fatto due casi: ha fatto il caso nel quale il Governo voglia la convocazione straordinaria del Consiglio provinciale, ed il caso nel quale questa sia voluta dalla Deputazione provinciale.

Ma c'è un terzo caso che l'onorevole Mellana non ha supposto, per il motivo che egli non lo ammette, ed è il caso in cui il Governo non voglia la convocazione straordinaria del Consiglio provinciale.

**MINERVINI.** Non può non volerla.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Ella dice così; io dico differentemente; siamo di opinione diversa: ella crede che non possa non volerla, ed io, secondo me, dico che deve potere non volerla, credo che possa non volerla. E non ho bisogno di esporne alla Camera i motivi...

*Voci.* Li dica i motivi.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Li dirò i motivi, ma non ho bisogno di esporli lungamente alla Camera, perchè si sono già in qualche modo ammessi, quando si è data facoltà ai prefetti di sospendere la Sessione dei Consigli provinciali.

Egli è evidente che i Consigli provinciali devono avere il diritto di radunarsi per trattare i loro affari nelle sessioni ordinarie. Su questo non c'è ombra di dubbio.

Infatti, l'articolo 158 dispone che si deve riunire di pien diritto il Consiglio ogni anno, ed il Governo non può mettervi ostacolo. E questo va benissimo. Ma quanto alle sessioni straordinarie, io credo che ci siano due motivi per i quali questa facoltà deve essere conservata: uno è un motivo d'ordine pubblico, quello stesso per il quale può essere sospesa la Sessione del Consiglio. È evidente che la convocazione straordinaria di un Consiglio provinciale in certi momenti può diventare una cagione di turbamento dell'ordine pubblico.

Questa è una considerazione, la quale potrà non essere accolta dalla Camera, ma che io credo che valga almeno la pena di essere esaminata.

Vi è poi un altro motivo, che è più che altro di ordine amministrativo, ed è che le Sessioni straordinarie dei Consigli provinciali sono molto pericolose, anche nell'interesse delle minoranze. Io credo che le Sessioni straordinarie siano un'arme di cui possono valersi le Maggioranze e particolarmente la Maggioranza dei capoluoghi delle provincie, a danno delle Minoranze dei consiglieri che abitano fuori del capoluogo: imperciocchè è indubitato che una grandissima garanzia è quella delle Sessioni ordinarie, per le quali ognuno dei consiglieri si mette in grado di potervi assistere: laddove, quando si moltiplicano le Sessioni straordinarie,

egli è indubitato che non vi è uguaglianza fra i consiglieri che dimorano nel capoluogo della provincia e quelli che dimorano nelle località lontane; e con l'abuso delle Sessioni straordinarie dei Consigli provinciali, col far risolvere delle opere importanti nelle Sessioni straordinarie dei Consigli stessi, può accadere, come è accaduto, che si facciano dalle Maggioranze e qualche volta anche da certe Minoranze, adottare delle risoluzioni gravissime, le quali danno luogo a inconvenienti ai quali poi con moltissima difficoltà si può porre riparo.

Io credo che il mettere degli ostacoli alle Sessioni straordinarie dei Consigli sia una misura che costituisca una reale ed efficace guarentigia in favore delle Minoranze.

Adunque ripeto che per questi due motivi io sono contrario alla disposizione proposta dall'onorevole Mellana.

Ad ogni modo, prima di prendere una risoluzione su questo argomento, è da considerare che esso è molto più grave di quello che possa parere a prima giunta, ed è perciò che ho creduto di doverlo svolgere con quella maggiore ampiezza che mi era possibile.

**MELLANA.** Io credo di dover osservare all'onorevole ministro che egli come ministro dell'interno è tenerissimo delle prerogative governative, e, come cittadino di liberissima città, è propenso al principio di scentramento...

*(Il ministro dell'interno sta parlando col ministro dei lavori pubblici.)*

Lo pregherei di attenzione.

**PERUZZI, ministro dell'interno.** Sto attento.

**MELLANA.** Io gli osservo che non c'è nulla a temere, inquantochè, anche ammesso questo principio della convocazione non lasciata all'arbitrio del Governo, ma consacrata da un voto solenne della Deputazione, non è tolto al Governo il diritto di sciogliere il Consiglio, il quale non sarà convocato se non per circostanze straordinarie e per questioni amministrative, e quando la Deputazione creda di non poter assumere la responsabilità di qualche atto.

Con ciò è rassicurata la prerogativa governativa, è rassicurato il diritto e la garanzia delle Minoranze di cui si mostra tanto tenero il signor ministro.

Una ragione sola basterà a convincerlo che non ci è ad avere alcun timore a questo riguardo; in quanto che, se non si raduna il Consiglio provinciale, egli sa che, secondo la legge, la Deputazione può fare essa stessa quello che deve fare il Consiglio; non vi può essere via di mezzo, bisogna che qualcheduno agisca. Ora la Deputazione è la rappresentanza la più aperta di questa Maggioranza, della Maggioranza che ha vinto nel formare la Deputazione.

Altronde la Deputazione, se fosse per badare agli interessi che essa rappresenta, potrebbe benissimo valersi del diritto di fare essa stessa senza ricorrere alla convocazione.

TORNATA DEL 7 LUGLIO

Invece è molto a sperarsi che, dopo la votazione che ha avuto luogo nei Consigli generali, la pubblica opinione, la quale ha dovuto conoscere le deliberazioni dei suoi rappresentanti, è a sperarsi, dico, che questa pubblica opinione si manifesti in modo che le Maggioranze sieno state condannate. Quindi è a desiderarsi che questa convocazione fatta dai rappresentanti della Maggioranza, quest'adunanza del Consiglio davanti alla pubblica opinione, dinanzi a cui devono inchinarsi le Maggioranze, possa forse far ragione anche alle Minoranze. Quindi nelle convocazioni straordinarie, secondo me, non vi sarà altra speranza che quella di veder forse un voto favorevole alle Minoranze, e non mai un colpo diretto contro esse nell'interesse delle Maggioranze.

**PERUZZI, ministro dell'interno.** Non sono punto persuaso.

**MELLANA.** Non vi può essere nelle riunioni straordinarie che il beneficio forse che la Maggioranza possa rinvenire sopra se stessa.

Io sono sempre stato membro delle Minoranze, quindi non sarò mai io che studierò modo di far sì che le Maggioranze possano pesare continuamente sulle Minoranze.

Se faccio questa proposta è precisamente perchè spero che in questa circostanza potrà essere utile.

Quello che vorrei che fosse ben compreso è questo, che, a norma della legge, tutte le deliberazioni del Consiglio provinciale nelle sedute ordinarie devono essere pubblicate, ed è su questa pubblicazione che si forma una pubblica opinione od in favore o contro le Maggioranze. Dunque se la Maggioranza avrà l'appoggio della pubblica opinione, non sarà il caso di rinvenire; se la pubblica opinione avesse un poco mutata questa Maggioranza, allora lasciamo questo beneficio del sistema rappresentativo.

**PRESIDENTE.** Il signor ministro ha la parola.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Io non sono punto persuaso degli argomenti molto sottili e molto abili dell'onorevole deputato Mellana, perchè non vi è alcuna disposizione la quale limiti la facoltà della Deputazione di convocare queste sessioni straordinarie ai soli casi d'urgenza. Non mi pare dunque che regga l'argomento ch'egli ha desunto dalle disposizioni relative alla facoltà della Deputazione provinciale nei casi d'urgenza, perchè se egli limitasse le sue osservazioni a questo caso, allora io non avrei difficoltà di acconsentire alla sua proposta. Ma io ho dovuto osservare nella pratica che spesso le deliberazioni le più gravi si prendono da Maggioranze, inconsulte le Minoranze, in sessioni straordinarie dei Consigli che si convocano spesso per questo scopo. Ed è appunto per questo che io credo che le sessioni straordinarie debbano essere un rimedio estremo nei casi di assoluta necessità, chè quanto meno se ne convocheranno, tanto più noi assicureremo la sincerità delle rappresentanze provinciali.

**PRESIDENTE.** Il deputato Fiorenzi ha la parola.

**FIORENZI.** Io non voglio punto contrastare all'opinione dell'onorevole ministro per ciò che riguarda l'opportunità di non aumentare il numero delle sessioni straordinarie dei Consigli provinciali. In ogni caso la questione potrebbe essere, se a ciò potesse provvedere meglio il presidente della Deputazione od il prefetto. Io tuttavia, per conciliare le cose, crederci che si possa accettare il principio che il presidente della Deputazione convochi la Sessione straordinaria coll'autorizzazione del prefetto; ma che il Consiglio debba sempre essere sciolto dal proprio presidente, da quello che lo rappresenta, mi pare che sia nella natura stessa delle cose.

Io non so come l'onorevole Basile voglia dire che con questo noi faremo tanti parlamentini. Io non voglio fare nè parlamentini, nè parlamentoni, nè parlamentacci (*Si ride*); io voglio che i Consigli provinciali ai quali è affidata la cura degli interessi delle provincie, facciano gli interessi delle provincie, non voglio che facciano leggi.

Se i Consigli provinciali dovessero far leggi, certamente vorrei che ci fossero molte, ma molte prescrizioni che non sono state messe; ma siccome non devono fare che gli interessi delle provincie, io credo che li dobbiamo lasciar in pace attendere ai loro affari senza tante paure che si vengano a fare le rivoluzioni come una volta una città si dichiarava ribelle all'imperatore o al re, e sosteneva per due o tre anni la rivoluzione. Adesso una provincia che si mettesse in rivoluzione, sarebbe con un reggimento messa a partito. Dunque per questa parte io non ho nessuna paura.

**DEPRETIS.** Domando la parola.

**FIORENZI.** Io credo dunque che si possa benissimo dare facoltà al presidente del Consiglio provinciale di convocare le adunanze straordinarie, previa l'autorizzazione del prefetto. Quest'autorizzazione è del resto implicitamente già ammessa, perchè dal punto che il prefetto ha facoltà di sospendere le sedute, se queste vengono convocate senza autorizzazione, il prefetto ove non le creda opportune, le sospende.

**CORTESE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Minervini.

**MINERVINI.** Dice benissimo il ministro dell'interno, che la questione sia grave da meritare tutta la più seria discussione, essendo questione di principii; e se prendo la parola ancora, è per salvare i principii, poichè francamente vi dico che io a questa legge non ci tengo, nel modo in cui è fatta, e nel modo come si discute.

L'onorevole ministro vi ha detto: e se il Governo voglia impedire le convocazioni dei Consigli provinciali, non lo potrebbe altrimenti che con dare cotesti poteri e prerogative al prefetto, che è un suo agente.

Questo è un desiderio del signor ministro, ma il Parlamento deve vedere se questa proposta del potere esecutivo stia al pari delle nostre franchigie costituzionali.

Osservo che se altro dalla mia proposta non avessi ricavato che la rivelazione del principio professato dal signor ministro, la Camera ed il paese me ne dovrebbero riconoscenza. Laonde abbiamo udito essere intendimento del signor ministro il credere che il potere esecutivo, annullando il potere legislativo che viene dal popolo, possa in un momento dire: non voglio che i Consigli provinciali si riuniscano. E se il più o il meno non toglie l'essenza delle cose, il potere esecutivo potrebbe fare un colpo di Stato contro il paese ed arenare tutte le discussioni, poichè gli si concede il diritto esclusivo di convocare, come di sciogliere o sospendere le sessioni dei Consigli provinciali, mentre ha anche la facoltà di annullarne le deliberazioni.

Per me sta dunque che, rivelato questo principio, io non posso dividerlo, perchè è un principio che contrasta con lo Statuto, che rende menzogna la libertà e la indipendenza del comune e della provincia; è una derisione il magistrato elettivo; suppone la diffidenza e presume la sovversione; e questo principio informatore della mente del signor ministro, sappiamo che viene dalle antiche tradizioni del despotismo, il quale si verrebbe qui a riprodurre sotto l'aspetto di fatto semplice governativo, ma che in fondo annulla ed inceppa la libertà e l'indipendenza.

E' in contraddizione l'onorevole ministro, quando ci vien proponendo di negare una facoltà al presidente del Consiglio provinciale e alla Giunta provinciale e di concederla al signor prefetto, mentre la prima facoltà è che rassa la libertà; l'altra, esclusiva al prefetto, la inceppa e la manomette; è in contraddizione e giuoca l'ironia, quando ei ci dice che lo faccia per tenerezza alle minoranze. Noi sappiamo quale tenerezza si abbia per le minoranze! Chi non ha fede nei principii, mantella i suoi propositi; il signor ministro ha poca fede nella libertà, nella moralità, e per questo pessimismo (per non dire altro) egli dice di affidarsi, ma non si affida nella libertà. Il programma di questo Ministero è la paura; è la paura che lo porta al despotismo, quindi ei suppone la prevaricazione, la turbolenza nei municipii, mentre la presunzione è sempre per la moralità. E' nei Governi dispotici che la paura, mala consigliera, fa veder sempre e dovunque la possibilità di disordini; è grave torto presumerli, quando siamo sotto il Re galantuomo e lo Statuto costituzionale.

Per me tutti i cittadini io li credo onesti, i loro diritti regolati dalle leggi io li voglio liberi, indipendenti, non smozzicati, delusi, insidiati, effimeri. Se, o signori, ci si dice volere fare una legge di progresso per le popolazioni italiane, e poi si pretende che un agente del potere avesse l'arbitrio, col solo suo volere, ad impedire l'esercizio dei diritti delle popolazioni, e che le loro rappresentanze potessero non essere adunate, o potessero venir sciolte, mentre avrebbero i loro affari da compiere, mi pare che la è cosa questa a cui deve il Parlamento pensar due volte prima di deciderla.

Questo io non lo dico, perchè abbia speranza che passerete il mio emendamento; ma qui non facciamo che protestare per la santità dei principii. Quando voi volete incarnare la libertà non abbiate paura, signori ministri, signori della Maggioranza; confidate nel popolo lasciandolo libero nei cancelli della legge, e vedrete come la libertà vi condurrà al buon governo: con birri, con diffidenze, colle spie e col metodo poliziesco, autorizzate il paese a dire come dice...

**LEOPARDI.** Domando la parola.

**MINERVINI...** che parliamo di libertà sempre, e col fatto non si vede che despotismo.

Finalmente poi mi uniformo, mi associo laddove meglio fare non si voglia a quello che diceva l'onorevole Mellana, il quale divide i miei principii al pari che credo li dividessero tutti i nostri colleghi che hanno intera fede nella libertà e nell'indipendenza.

La questione che vi presentava l'onorevole ministro non ha scopo pratico, perchè se è vero che il prefetto può sciogliere l'adunanza, domando io, che si vuol supporre in questa seduta straordinaria; probabilmente, presuntivamente si tratterà dei bisogni del paese, della amministrazione della provincia, ed allora a che impedirli? Se dopo riunita si volesse presumere che trasmodasse, quando ha il prefetto la facoltà di scioglierla, a che ancora il *veto*, l'*impedimento* preventivo alla convocazione? A che ridurreste il Consiglio, la Giunta provinciale e il presidente elettivo di quella? Pare che vogliasi fare dei nostri prefetti quello che sono in Francia i proconsoli imperiali. Ivi sotto la forma monarchica assoluta, dove l'Imperatore governa e non regna, cotesti agenti sono tanti commissari di polizia, che impediscono ogni aspirazione di libertà. Codesti poliziotti io non voglio e non posso ammettere sotto il regno della sovranità popolare, e con un Re come il nostro.

Il sogno di Dante intendo che sia realizzato, ma non per governarlo a questo modo, sibbene con la tradizione della libertà dei comuni italiani. (Bravo! Bene! *a sinistra*)

**PRESIDENTE.** Dalla lettura dei vari emendamenti che ho dato alla Camera, essa ha inteso adunque che tranne l'emendamento Salvoni, il quale abbraccia una più ampia sfera d'idee, la questione dominante è quella sollevata per primo dal discorso ed emendamento Mellana; i vari altri emendamenti sono sostanzialmente informati allo stesso principio.

Quindi lo svolgimento progressivo dei vari emendamenti, non detraendo nulla all'unità delle questioni, ho accordata la parola sin qui a coloro che li avevano presentati, salvo a darla poscia a coloro che l'hanno chiesta senza aver presentato emendamento.

Per questo sistema ora la parola spetta al deputato Speciale per isvolgere il suo emendamento.

**SPECIALE.** Non so perchè l'onorevole ministro abbia fatto opposizione all'emendamento da me presentato. L'onorevole ministro terrà presente come la legge del 23 ottobre 1859 dava facoltà al governatore di riunire straordinariamente il Consiglio.

TORNATA DEL 7 LUGLIO

Facciamoci ora ad interpretare lo spirito di quella legge. Questa facoltà vi è concessa perchè il presidente della Deputazione era il governatore, e siccome i bisogni della provincia non li conosce, se non se la Deputazione che l'amministra, naturalmente furono dati quei poteri al presidente della Deputazione stessa.

Nel progetto di legge che si è presentato, trovo allo articolo 171 che la Deputazione nomina dal suo seno il presidente. Ora parmi che, se la nuova legge s'informa alle ragioni che spinsero il primo legislatore a dare facoltà al governatore di convocare il Consiglio, sol perchè era presidente della Deputazione, credo (onde essere conseguenti) doverla dare oggi ugualmente al presidente della Deputazione.

Per questo chiedo venga accolto l'emendamento.

**PERUZZI, ministro dell'interno.** Domando la parola.

È unicamente per dichiarare che non ho nessuna difficoltà ad accettare che il Consiglio sia convocato dal presidente della Deputazione provinciale.

Ma non è questa la quistione. Il prefetto (e questo credo non potrà contestarlo l'onorevole Speciale), il prefetto, secondo la legge del 1859, aveva evidentemente una doppia qualità, quella di presidente della Deputazione provinciale, di capo del potere esecutivo della provincia, e quella di rappresentante del Governo nella provincia e presso il Consiglio e la Deputazione provinciale.

Ora l'onorevole Speciale crede che fosse unicamente nella prima qualità che il prefetto poteva straordinariamente convocare il Consiglio provinciale.

Io lo lascio perfettamente libero di avere quest'opinione, ma quanto a me sono di contrario avviso, e credo che fosse per lo meno nelle due qualità che gli si concedeva questa facoltà.

Queste due qualità oggi sono scisse. Ebbene, io dico, vediamo, se v'è modo di conciliare le facoltà che il prefetto aveva come presidente della Deputazione provinciale, e quella che il prefetto aveva come rappresentante del Governo.

Appunto per questo sono dispostissimo ad accettare quell'emendamento il quale porti a questa conseguenza, che le sessioni straordinarie dei Consigli siano convocate dal presidente della Deputazione provinciale o dal prefetto (non vi metto importanza); ma che sia riservato al prefetto il diritto del veto a questa convocazione; imperocchè sarebbe assurdo che il prefetto avesse la facoltà di sospendere la sessione incominciata, e non quella d'impedire che la sessione incominciasse. È evidente che se il prefetto ha la facoltà di sospendere la sessione incominciata può averla non solamente pel modo nel quale questa sessione proceda, ma può averla anche per la natura degli argomenti che in questa sessione straordinaria fossero trattati. Ora questi argomenti potrebbero essere tali da indurre ad impedire l'incominciamento della sessione.

**CRISPI.** Chiedo di parlare.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** In questo caso na-

turalmente si farebbe sempre luogo al ricorso come è stabilito nell'altro articolo e come è stabilito nell'articolo 218 per tutta la legge. Ma io credo che nell'interesse dell'economia generale di questa legge, e per quelle ragioni che ho di già svolto poco fa, il prefetto possa impedire l'apertura di una sessione straordinaria di cui ha la facoltà d'ordinare lo scioglimento.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il deputato Catucci.

*Voci.* Non c'è.

**PRESIDENTE.** L'accorderò allora al deputato Melchiorre per sviluppare il suo emendamento.

**MELCHIORRE.** Allo stato in cui è la discussione relativamente a quest'articolo 158, io vedo che ben poco mi rimane a dire perchè la Camera intenda quale sia il senso da me proposto.

Qui si presentano due sistemi. Alcuni sostengono che il convocare straordinariamente il Consiglio provinciale spetti esclusivamente o al presidente della Deputazione, o alla Deputazione medesima. Alcuni altri invece vorrebbero che le riunioni straordinarie, ove ne sorga il bisogno, debbano essere convocate dall'autorità superiore che sarebbe il prefetto. Alcuni altri finalmente vorrebbero adottare un temperamento medio tra l'esclusiva facoltà del presidente della Deputazione e del prefetto, ammettendo l'iniziativa del prefetto e della Deputazione provinciale.

Precisamente nell'intento di fare questa conciliazione, io aveva presentato il mio emendamento concepito in questi termini:

« Può anche essere straordinariamente convocata dal prefetto, *sentita la Deputazione provinciale.* »

Imperocchè, siccome io trovo più sotto in un articolo, che ha per oggetto d'indicare le cose di cui deve occuparsi il Consiglio provinciale nelle sessioni straordinarie, che queste debbano essere indicate nella convocazione, e la convocazione essendo concessa esclusivamente dal prefetto, ne veniva per conseguenza che, secondo la combinazione attuale, al prefetto solo era riserbata la facoltà non solo di convocare, ma anche di determinare gli oggetti di cui la sessione dovrà occuparsi. Quindi mi sembra che la combinazione dovrebbe essere formolata in senso più preciso, per evitare gli equivoci e spesso i dissidii che possono nascere tra i prefetti e le Deputazioni in ordine agli oggetti che debbono essere indicati nella convocazione.

Ora, se l'emendamento proposto dall'onorevole Mellana concilia i due sistemi opposti che si sono presentati alla Camera, io non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento, e di associarmi a quello dell'onorevole Mellana, imperocchè intendo, che tanto alla Deputazione provinciale, da qualunque sia essa presieduta, quanto al prefetto, siano concessi eguali diritti, ed eguali diritti al Governo. Io intendo, per conseguenza, che nelle necessità governative sia giudice esclusivo il prefetto, e nelle amministrative sia giudice esclusivamente la Deputazione, che è sempre quella che ha la parte esecutiva del Consiglio provinciale, e che, se-

condo il sistema attuale, quando il Consiglio non siede, lo rappresenta.

Quindi, posto che, secondo l'emendamento dell'onorevole Mellana, si viene a quella conciliazione, alla quale io aspirava, io, per non togliere alla Camera altro tempo, ritiro il mio, e mi vi associo, purchè, giova ripeterlo, in esso sia consacrata la conciliazione dei due sistemi che si sono discussi nella Camera, e che a me parevano diametralmente opposti.

**PRESIDENTE.** Prima che la discussione proceda più innanzi, siccome...

**MINERVINI.** Domando la parola per una dichiarazione.

**PRESIDENTE.** Prima che si proceda più innanzi, io pregherei l'onorevole Mellana di dichiarare se egli sarebbe disposto ad accettare una qualche modificazione nel senso indicato dall'onorevole Melchiorre, o a dare le spiegazioni che le ha domandate; imperocchè, come ella ha inteso, ove le loro idee si concilino nel senso da lui indicato, il deputato Melchiorre sarebbe disposto a ritirare la sua proposta.

**MELCHIORRE.** Vorrei che l'iniziativa per le riunioni straordinarie fosse lasciata tanto ai prefetti quanto alle Deputazioni provinciali.

**PRESIDENTE.** È quello che dice l'emendamento Mellana.

**MELCHIORRE.** Se questo è il senso che il deputato Mellana attribuisce al suo emendamento, ritiro il mio, non avendo mirato ad ottenere scopo diverso proponendolo.

**MINERVINI.** Mi associo all'emendamento proposto dall'onorevole deputato Mellana.

**SPECIALE.** Io pure, mentre ritiro il mio, mi associo a quello dell'onorevole deputato Mellana.

**PRESIDENTE.** Viene ora l'emendamento Salvoni, nel quale trovasi una parte che non collima colle altre proposte.

Lo prego di dire ciò ch'egli intende fare a questo riguardo.

**SALVONI.** Quando io proponeva il mio emendamento non credeva certo di provocare tanta tempesta. Io sperava anzi che gli avrebbe fatto buon viso almeno l'onorevole ministro dell'interno, il quale anche ieri ci diceva che si sarebbe chiamato tanto più lieto e felice quanto più si fosse potuto riuscire ad emancipare l'amministrazione provinciale dell'ingerenza governativa.

Riconosco che fra gli argomenti posti avanti dall'onorevole signor ministro ve ne siano taluni degni di seria considerazione. Mi permetta però di dirgli non poter convenire che nelle convocazioni straordinarie si possa correre il pericolo di offendere il diritto delle minoranze. Avendo sempre fatto parte di Consigli provinciali, ho veduto che in fatto accade precisamente il contrario. È appunto in occasione delle convocazioni straordinarie che il Consiglio riesce quasi sempre più numeroso, mentre le convocazioni ordinarie rare volte riescono legali alla prima chiamata (parlo dei Consigli

provinciali che conosco). Quindi nelle sessioni ordinarie si verifica più sovente l'inconveniente che ho udito citare da taluno in questa discussione per le sessioni straordinarie, che cioè, si trovino soltanto presenti consiglieri del capoluogo e delle principali città, decidendo essi soli sugli affari della provincia, a scapito delle minoranze. E qui, poichè ho la parola, mi piace far rilevare alla Camera come il mio emendamento diversifichi in una parte, che credo assai importante, da quello dell'onorevole Mellana.

Nel mio emendamento è detto non solo che il prefetto possa ordinare, non solo che il presidente abbia facoltà di convocare il Consiglio straordinario per deliberazione della Deputazione provinciale, ma è detto altresì che possa farlo ad istanza di un terzo dei consiglieri; e mi parve che in ciò stesse la più larga garanzia delle minoranze.

Non ostante, io sono disposto ad accettare qualsiasi emendamento che risponda al concetto del mio o di quello dell'onorevole Mellana, e se si voglia, anche colla riserva proposta dall'onorevole ministro dell'interno, che cioè si lasci al prefetto la facoltà di opporre il suo veto, facoltà che però credo superflua, avendo l'altra importantissima di assistere e sciogliere l'adunanza.

Laonde, per accorciare la discussione, sono pronto a ritirare il mio emendamento, associandomi a quello dell'onorevole Mellana. Purchè prevalga il principio, io non faccio questione di priorità.

Qualunque poi sia per essere l'esito di questa discussione, dichiaro alla Camera che intendo riserbarmi piena facoltà di proporre un emendamento informato a principii identici a quelli della proposta che ho ritirata, quando verrà in discussione la legge comunale, e precisamente a proposito delle Sessioni e convocazioni dei Consigli comunali. Imperocchè è là che la questione acquista maggiore importanza, a mio avviso; nè in quel caso credo si vorranno opporre le ragioni di ordine pubblico e politico che furono accampate dall'onorevole ministro dell'interno per i Consigli provinciali.

Io faccio questa riserva, onde la questione, a mio credere importantissima, non venga punto pregiudicata per quanto si riferisce ai Consigli comunali, qualunque sia per essere il voto della Camera sulla presente discussione.

**CASTAGNOLA.** Io ho sempre creduto che il progetto di legge che siamo chiamati a discutere dovesse segnare un passo nella via del progresso, ma invece, debbo dirlo francamente, le dichiarazioni che a questo riguardo fece l'onorevole ministro dell'interno mi hanno fatto andare in una opposta credenza.

Stava bene, secondo le intenzioni di chi elaborò la legge del 1859, che i Consigli provinciali non si potessero convocare in seduta straordinaria se non dal prefetto, avvegnachè, secondo il concetto di quel legislatore, i Consigli provinciali non erano veramente corpi amministratori della provincia; colla legge del 1859 la provincia in gran parte era sparita; i Consigli provin-



TORNATA DEL 7 LUGLIO

ciali si limitavano a votare dei sussidi, a dare dei pareri, e quindi bastava per questo modesto ufficio che convocassero ordinariamente una volta all'anno, o che straordinariamente li convocasse il prefetto.

Ma invece le cose cambiano attualmente col progetto di legge che vi è sottoposto, i Consigli provinciali sono coloro che amministrano l'asse provinciale; voi volete dare a questi Consigli degli uffici importantissimi, come è quello di provvedere alla rete delle strade provinciali, a tutta l'istruzione secondaria tanto classica quanto tecnica, alle opere di beneficenza, ossia di carità legale, quali sarebbero il dare ricovero ai maniaci, e tante e tante altre attribuzioni. Ne) tempo stesso però voi spiegate verso di loro una marcatissima diffidenza, e non volete che si riuniscano se non una volta all'anno.

Per potersi radunare e trattare di questi affari importantissimi, in via straordinaria quando occorra, voi pretendete che sia necessario l'assenso del prefetto?

Ma, voi, o signori, ponete i Consigli provinciali in una condizione più deteriore dell'ultimo comunello che esista, di quei comunelli di 73 o 74 abitanti (di cui vi ho parlato quando ebbi altra volta occasione di parlare su questa legge), i quali si radunano di pien diritto due volte all'anno, e possono quindi almeno due volte all'anno votare quelle determinazioni, fare quelle proposizioni che credono più convenienti.

Invece i Consigli provinciali, che hanno una somma di attribuzioni cento volte maggiore di questi comuni, secondo il progetto che discutiamo, non possono di pien diritto convocarsi che una sol volta, perchè per le riunioni straordinarie ci vorrebbe sempre l'assenso del prefetto.

Ma, signori, lasciamo libertà agli amministratori della provincia di radunarsi quante volte lo credano conveniente i membri della Deputazione provinciale; non facciamo di costoro gli arbitri, i padroni della provincia, giacchè essi non sono che amministratori in secondo grado, mentre gli amministratori in primo grado, ossia i veri amministratori, sono quelli eletti dalla popolazione. Ma tutte le volte che la Deputazione provinciale, la quale non è che l'emanazione della maggioranza del Consiglio, crede conveniente di convocare il Consiglio stesso, perchè non osa assumersi una responsabilità troppo spinta, perchè non crede conveniente in un'opera di difficile esecuzione di dover unicamente regolarsi coi propri lumi, e vuole consultare i propri mandanti, volete impedirle di convocare il Consiglio?

Io non voglio che il Governo sia disarmato contro le intemperanze ed i possibili abusi; ma con questa legge parmi che esso sia sufficientemente armato, perchè il prefetto può sospendere la riunione dei Consigli provinciali, ed il ministro dell'interno può scioglierli.

A me pare adunque che questo potere deve bastare.

Ma l'onorevole ministro dell'interno ci diceva: in

questi Consigli si potrebbero porre all'ordine del giorno questioni di natura tale da consigliare assolutamente il *veto* della riunione. Ad ogni modo io vedo, ei proseguiva, una contraddizione in questo, che il prefetto, mentre può sospendere le riunioni del Consiglio, non possa impedire che si raduni. Quale contraddizione!

Questa disposizione, che io sostengo, si uniforma precisamente allo spirito che anima il complesso della nostra legislazione. Nessuno può impedire, per esempio, che si pubblichi un giornale, ma si può sequestrare appena pubblicato, se lo stampato riveste i caratteri del reato; non si può impedire una pacifica riunione di cittadini, ma può sciogliersi quando divenga una minaccia, un pericolo per la tranquillità e l'ordine pubblico.

Dunque, precisamente secondo questo principio di libertà, i Consigli provinciali potranno radunarsi, ma poi l'agente del Governo potrà sospendere le riunioni tutte le volte che abusano del loro mandato. Altrimenti che cosa ne verrebbe col sistema del signor ministro? Lo dico francamente: sarà stabilita una specie di censura preventiva, perchè tutte le volte che il ministro proibisce la riunione di un Consiglio, perchè teme che esso abusi del suo mandato, prende una misura preventiva, perchè la prende prima che l'abuso si sia verificato e pel solo timore che verificare si possa.

D'altronde io dico: per qual motivo credete voi che non convenga che si raduni un Consiglio provinciale? Perchè forse possa prendere deliberazioni tali, che, agitando la face della discordia, vi portino la guerra civile, provochino la ribellione, il disprezzo alle leggi?

Ma se il Consiglio cadesse così basso, allora voi avete il rimedio; voi dovete servirvene, voi dovete scioglierlo, voi dovete fare un appello agli elettori provinciali affinché nominino degli amministratori che meglio rispondano al loro ufficio e al loro mandato.

Io quindi non ho la speranza di convertire il signor ministro dell'interno, dal momento che non vi è riuscito l'onorevole mio amico Mellana; ma credo però con fondamento che siccome tutti gli oratori che presero la parola parlarono precisamente nel senso della proposta Mellana, e niuno sorse ancora a sostenere il concetto ministeriale, credo, ripeto, e nutro perciò speranza che la Camera non vorrà essere sorda alle nostre osservazioni e che l'emendamento dell'onorevole mio amico, il deputato per Casale, verrà accolto.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Io non sono convertito dalle parole dell'onorevole deputato Castagnola, ma io credo che l'onorevole preopinante non abbia neppure inteso me; imperocchè io non ho niente affatto espresso il concetto di esercitare una censura preventiva. Egli dice: voi volete impedire la deliberazione del Consiglio perchè credete che esso possa trascendere; niente affatto: siccome vi è un articolo nella legge, e lo aveva detto dianzi, che mette l'obbligo nelle convocazioni straordinarie di dirne i motivi, è repressivo anche il mio sistema e non preventivo.

Egli è quando io veda che i motivi sarebbero tali da

sospendere la sessione del Consiglio, del che, in un articolo già votato dalla Camera, io ho la facoltà; egli è quando veda questo che, per misura analoga, impedisco la riunione del Consiglio; e ciò non è che l'autorizzazione di un provvedimento che posso prendere in virtù di un altro articolo, ma non vi è niente di preventivo nel senso che voleva indicare l'onorevole Castagnola, in quanto che la sospensione della sessione può avere questo motivo, o può averne un altro, come ho detto poc' anzi, cioè il modo col quale procedono le deliberazioni; laddove l'impedimento alla riunione del Consiglio non può avere altro motivo che questo, cioè dello scopo per il quale la sessione straordinaria è convocata.

Del resto, che l'onorevole Castagnola non consenta in questa mia opinione, io non posso meravigliarmene. L'onorevole Castagnola non sarebbe logico se consentisse in questa mia opinione, imperocchè fra gli emendamenti che abbiamo ne trovo uno, annunciato già nel suo elaborato discorso nella discussione generale, nel quale egli fa del presidente della Deputazione provinciale, non solamente il capo della Deputazione provinciale per il potere esecutivo, ma un vero e proprio sindaco della provincia, cioè una specie di prefetto amministrativo.

Con questa sua proposta si entra in un ordine d'idee nel quale io, in verità, in principio, non dissentirei molto da lui; ma che in questo momento molti membri della Camera accoglierebbero con trepidazione.

Io non so neppure se molti onoreranno del loro voto la mia proposta di dare la presidenza della Deputazione provinciale ad un membro eletto dalla Deputazione stessa. Ma l'onorevole Castagnola mi consentirà che il suo ordine d'idee è molto diverso da questo.

Qualora fosse adottato il principio dell'onorevole Castagnola, che fosse preside della provincia il presidente della Deputazione provinciale, allora saremmo in un ordine d'idee completamente diverso; avremmo un sistema all'americana; ed in questo caso credo che sarebbe una ridicolezza, una cosa di secondaria importanza il sostenere il principio che io sostenevo; ma nell'ordine d'idee nel quale è redatta la legge, nell'economia sua, crederei che fosse conveniente di adottare la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Annuncio alla Camera un nuovo emendamento sopra questa quistione presentato dall'onorevole Nisco, così concepito:

« Può essere convocato straordinariamente dal prefetto o dalla Deputazione provinciale, qualora il prefetto non si opponga con decreto motivato. » (*Oh! oh! — Rumori*)

**GUERRIERI-GONZAGA.** Io avevo chiesto la parola, quando aveva udito molti oratori basare le loro proposte sulla necessità in cui poteva trovarsi qualche volta la Deputazione provinciale di consultare il Consiglio provinciale per non credersi autorizzata a certi atti. In questo caso io intendeva di far osservare che l'articolo 172 sarebbe stato per avventura la sede op-

portuna di tale discussione, vale a dire, lasciata qui la facoltà al prefetto di convocare, o per propria iniziativa, o per iniziativa della Deputazione provinciale, le sessioni straordinarie, io crederei che al numero 9 dell'articolo 172 si potrebbe aggiungere un capoverso col quale si venisse ad un sistema, dirò così, misto, che la Deputazione, cioè, in quel caso fosse abilitata a provocare la convocazione di una sessione straordinaria.

Il numero 9 dell'articolo 172 dice che in caso d'urgenza la Deputazione provinciale fa gli atti e dà pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza. Ora, se questa Deputazione fosse per avventura troppo pusillanime e non volesse perciò approfittare della facoltà che giustamente le è attribuita dalla legge, dovendo una Deputazione provinciale avere il coraggio, in casi d'urgenza, di assumere la responsabilità di certi atti; senza sentire il parere del Consiglio, se non credesse, dico, opportuno di valersi della accennata facoltà, si potrebbe aggiungere un capoverso in cui si dicesse: « o provocando una sessione straordinaria da convocarsi dal prefetto. »

**PRESIDENTE.** Il deputato Depretis ha la parola.

**DEPRETIS.** Io mi associo interamente alle osservazioni dell'onorevole Castagnola, e sicuramente non ripeterò quanto egli egregiamente ha detto; farò quindi brevissime osservazioni.

Io credo che queste disposizioni della legge del 1859 costituiscono uno dei difetti che importava e che la Commissione avrebbe dovuto correggere; perchè, in verità, una delle libertà le più importanti mi par quella di potersi occupare liberamente a trattare, a discutere, a deliberare sui propri affari.

Ora, che sorta di libertà è quella concessa alle rappresentanze delle provincie che ad ogni tratto hanno bisogno di un permesso per potersi riunire a deliberare, tranne l'unica volta in cui la legge prescrive la convocazione a giorno fisso e di pien diritto?

Ma, si temono abusi; e il signor ministro ha accennato a due specie di abusi possibili. Egli ha creduto che le convocazioni straordinarie del Consiglio potessero riuscire a danno delle minoranze e potessero compromettere l'ordine. Io non parlerò della tutela delle minoranze, perchè credo che il signor ministro non vi abbia insistito molto e forse non ne sia egli stesso ben persuaso...

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Ne sono anzi persuasissimo.

**DEPRETIS.** Allora gli dirò che la tutela delle minoranze sarebbe un buonissimo pretesto per qualunque sorta di arbitri e di restrizioni, e che nel sistema parlamentare, quando la legge ha fissato certe norme e le minoranze sono a tempo avvisate delle cose sulle quali si deve discutere, è obbligo delle minoranze di tutelarsi da sè stesse con prendere parte alla lotta coll'intervenire ai Consigli onde far trionfare le loro idee. Io non ammetto a tutela delle minoranze altro espediente e soprattutto non ammetto l'ingerenza a questo titolo del potere esecutivo.

Riguardo poi al timore che queste riunioni straordinarie possano compromettere l'ordine pubblico, e quanto al provvedimento annunziatoci dal signor ministro e da lui caratterizzato col titolo d'una anticipazione di quelle misure di repressione di cui il Governo dev'essere armato a difesa dell'ordine pubblico, io risponderò che le misure preventive non sono altro che un'anticipazione sulle misure repressive. Io non posso definire altrimenti le leggi di prevenzione. Si teme che si abusi della stampa, per esempio? Si vuole la censura. Si teme che si abusi del diritto di associazione? Si esige un'autorizzazione per associarsi; e così, anzichè reprimere gli abusi una volta che si sono verificati, se ne colpisce con misure preventive fino la possibilità.

Ma il signor ministro ha detto: la convocazione straordinaria una volta fatta, il ministro conosce gli oggetti che debbono essere trattati in quelle adunanze; è dalla natura degli oggetti che egli desume se debba o no impedire la riunione.

Mi permetta il signor ministro di soggiungere che se gli oggetti posti all'ordine del giorno e che, a termini delle disposizioni della legge, il Governo ha diritto di conoscere, sono contrari alla legge, tutti sanno che i corpi deliberanti delle provincie e dei comuni non possono deliberare su simili oggetti, e che le loro deliberazioni sarebbero nulle; dunque questo non è, secondo me, un timore ragionevole.

Quanto poi al timore degli abusi o dei disordini che possono nascere dalle discussioni che il detto ordine del giorno, per sè non contrario alla legge, potesse far insorgere, mi permetta il signor ministro di dirgli che in questo caso non è che un sospetto che si abusi della libertà, e il prevenire gli abusi che si sospettano costituisce appunto quello che ordinariamente si chiama censura, prevenzione, misura preventiva. E questo sistema io mi unisco all'onorevole Castagnola per dire che è assolutamente contrario al sistema che ci governa.

**NISCO.** Domanderei la parola per ispiegare il mio concetto.

**PRESIDENTE.** L'avrà a suo tempo.

**DEPRETIS.** Aggiungerò una dichiarazione che debbo fare per l'esperienza che ho acquistata, avendo sempre fatto parte di Consigli provinciali, dacchè esistono nelle antiche provincie.

Io debbo dichiarare alla Camera che fra i provvedimenti legislativi i più incresevoli, i più fastidiosi, i più molesti, e che riuscivano più odiosi alle rappresentanze provinciali, e sui quali si sono fatti più lunghi, più vivi, più replicati reclami, sono appunto quelli per cui le rappresentanze delle provincie e dei comuni erano poste in un letto di Procuste, serrate nei loro movimenti, nella loro azione da limiti di tempo, di materie, di consensi che d'ogni parte trovavano scritti nella legislazione.

Queste coercizioni esercitate dalla legge sulle attribuzioni dei Consigli provinciali e sull'esercizio dell'ufficio loro affidato dalle popolazioni, dagli elettori;

queste restrizioni, dico, erano le più vivamente lamentate.

Io perciò prego il signor ministro, e in ogni caso la Camera, di far buon viso all'emendamento Mellana, che mi par temperato, e veramente suggerito dalla lunga pratica che egli ha degli affari provinciali, e di accettarlo siccome una necessaria ed utile modificazione alla legge.

**PRESIDENTE.** Il deputato Leopardi ha la parola.

**LEOPARDI.** Io aveva domandato la parola per una mozione d'ordine perchè, se non vado errato, questa discussione è consistita tutta nel lasciar parlare chi proponeva emendamenti, cioè chi combatteva il progetto della Commissione, senza che i difensori della legge abbiano potuto avere mai la parola. Sarà un bel resoconto veramente quello della tornata d'oggi! (*Si ride*)

*Voci.* Ai voti! ai voti!

**LEOPARDI.** Non ho mica finito. (*Si ride*) Io debbo dire una cosa che adesso parrà fuori proposito, ma quando ho chiesto di parlare era forse molto opportuna.

Io vedo in alcuno dei deputati, e lo dico schiettamente e con dolore, più specialmente in quelli eletti nelle mie provincie native, una diffidenza nel Governo, come se si trattasse del Governo borbonico o del Governo del cardinale Antonelli... (*Rumori a sinistra e Bravo! a destra*) La maggior parte delle opposizioni derivano da questo.

Io prego gli onorevoli miei colleghi e principalmente quelli nativi del mio paese di ricordarsi, nella loro opposizione, di questa differenza. Oggi abbiamo un Governo nazionale, abbiamo dei ministri che stanno nelle nostre mani, che possiamo far ritirare da un momento all'altro.

Del rimanente come volete voi con questa legge stabilire tante autonomie provinciali? Volete sciogliere i vincoli necessari a mantenere l'unità dello Stato? La tendenza mi pare questa, e questa appunto è stata la cagione che ha impedito finora l'Italia di costituirsi in una grande nazione.

Io, senza entrare in particolari, perchè adesso sarebbe fuori di proposito, raccomando ai miei colleghi questa mia osservazione.

**PRESIDENTE.** Dunque dei molti emendamenti stati proposti, tre soli sono rimasti superstiti. Il primo è quello dell'onorevole Mellana, che consisterebbe nel mettere al fine del secondo comma queste parole: *il quale dovrà però convocarla dietro apposita deliberazione della Deputazione*; il secondo è quello dell'onorevole Nisco, il quale certamente ha il diritto di svolgerlo (*Mormorio*), a meno che volesse far sacrificio del suo diritto.

**NISCO.** Io intendo di svolgere il mio ordine del giorno dopo che sarà votato quello dell'onorevole Mellana.

**PRESIDENTE.** Viene ultimo l'emendamento, o dirò meglio la proposta dell'onorevole Guerrieri: cioè, che serbato qual è l'articolo 158, al n. 9 dell'articolo 172 si

aggiungessero le seguenti parole: *o provocando dal prefetto una sessione straordinaria.*

Frattanto, ciò di cui dobbiamo anzitutto occuparci, si è l'emendamento Basile all'emendamento Mellana, e sta in ciò: ove nell'emendamento Mellana è detto *dovrà*, egli vorrebbe che si dicesse *potrà*, cioè: *il quale potrà però convocarla dietro apposita deliberazione, ecc.*

Siccome i sub-emendamenti hanno la precedenza, domando se il *potrà* è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato il sub-emendamento, lo metto ai voti.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Chiedo la parola.

Questa, a quanto mi pare, è la riproduzione del primo emendamento Mellana, nel quale non c'era la parola *dovrà*, che ha solo introdotto dopo.

Questo primo emendamento era quello che fu accettato da me e, se non isbaglio, anche dalla Commissione. Perciò non ho nessuna difficoltà ad accettare il sotto-emendamento Basile, mentre non potrei accettare l'emendamento proposto dall'onorevole Mellana colla parola *dovrà*.

**PRESIDENTE.** Dunque pongo a partito il sub-emendamento Basile...

**BON-COMPAGNI.** Domando la parola.

**BASILE.** Dovrei dire perchè faccio questa proposta.

**PRESIDENTE.** Parli, ne ha diritto.

**BASILE.** Arrischio di comparire impenitente agli occhi dell'onorevole Fiorenzi, e malgrado le belle cose dette dagli onorevoli Depretis e Castagnola (in omaggio alle quali ho proposto che due e non una sola fossero le sedute ordinarie annuali dei Consigli), io prego istantemente l'onorevole ministro degl'interni a non abbandonare la tesi finora sostenuta, e ciò per questa ragione a me potissima.

Quando il ministro vi diceva che la disposizione da esso sostenuta fosse tutela delle Minoranze, vi diceva una cosa evidentemente pratica e vera.

Le Deputazioni provinciali, o signori, quali la legge le costituisce, non sono composte che dai rappresentanti delle grandi città. (No! no! a sinistra)

Sì, o signori, perchè nel fatto i consiglieri residenti nei capoluoghi sono quelli che possono costituire la Deputazione provinciale.

Ora, ciò che avverrà nella pratica è che gl'interessi dei piccoli comuni della provincia saranno posposti agli interessi dei capoluoghi, convocandosi le sessioni straordinarie in tempi nei quali i consiglieri residenti nell'interno della provincia non possono intervenire.

Quindi credo che voi dobbiate seriamente pensarci prima di dare alla sola Deputazione provinciale, senza la tutela moderatrice dell'azione governativa, il diritto di convocare le sessioni straordinarie.

Per queste ragioni io propongo che alla parola *dovrà*, sia sostituita la parola *potrà*.

**BON-COMPAGNI, relatore.** Io intendo semplicemente di dichiarare che l'emendamento accettato dalla Commissione è il primo che è stato proposto dall'onorevole

Mellana, quello cioè pel quale « il Consiglio provinciale può anche essere straordinariamente convocato dal prefetto o per propria iniziativa, o in seguito a proposizione della Deputazione. »

Questa proposta è l'equivalente di quella fatta dall'onorevole Guerrieri, il quale al n. 9 dell'articolo 172 proporrebbe che si dicesse:

« In caso d'urgenza fa gli atti e dà i pareri riservati al Consiglio, riferendone al medesimo nella prima adunanza, e provocando dal prefetto una sessione straordinaria. »

Io sono di avviso che in fin dei conti ci sia differenza nella forma più che nella sostanza. Egli è, a mio credere, moralmente impossibile che quando per ragioni serie una Deputazione insta presso il prefetto per avere una sessione straordinaria, le venga essa riusata dal prefetto.

Io quindi insisto formalmente presso la Camera, affinché si eviti ogni formola di legge, la quale lasci intravedere, come una cosa probabile, come una cosa ordinaria, queste collisioni tra il prefetto e la Deputazione provinciale.

Se le leggi si dovessero fare nella previdenza che ogni potestà vada agli estremi abusi, che abusi quanto è metafisicamente possibile abusare dei propri poteri, allora non si farebbe nessuna legge. Bisogna attenersi ai casi probabili.

Io ritengo adunque che la sola proposizione che risponde all'opportunità della pratica sia questa, la quale dice: « può anche essere straordinariamente convocata dal governatore o per propria iniziativa, o in seguito a proposta della Deputazione. »

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Per semplificare, pregherei l'onorevole Basile di associarsi a questa formola, la quale esprime il suo concetto, che io non ho niente affatto abbandonato, come egli sembrava dubitarne, e che anzi ritengo per buono.

**BASILE.** Volentieri mi associo all'emendamento proposto dalla Commissione.

**MELLANA.** Domando la parola per l'ordine della discussione.

**PRESIDENTE.** Parli.

**MELLANA.** Parmi che ora la diversità sia ben piccola. Alla fine dei conti sono due proposte Mellana... (ilarità)

Chiedo dunque che anzitutto si metta ai voti la prima mia proposta come la più larga; se questa non sarà accettata, si voterà sull'altra.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sanguinetti desidera fare un'aggiunta alla proposta Mellana. Essa è così concepita:

« Il prefetto però potrà vietare la convocazione con messaggio diretto alla Deputazione provinciale. »

*Voci.* Verrà dopo.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Basile si è associato alla proposta della Commissione.

Resta ora a deliberare adunque, come più ampia, sulla proposta Mellana.

TORNATA DEL 7 LUGLIO

Ne darò nuovamente lettura:

« .... il quale dovrà però convocarla dietro apposita deliberazione della Deputazione. »

Domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

(Dopo prova e controprova la proposta è adottata.)

Ora viene l'aggiunta del deputato Sanguinetti.

Il deputato Sanguinetti propone all'emendamento Mellana un'aggiunta della quale darò nuovamente lettura:

« Il prefetto però potrà vietare la convocazione con messaggio diretto alla Deputazione provinciale. »

**LAZZARO.** Chiedo di parlare per una questione pregiudiziale.

(*Vari deputati chiedono di parlare.*)

**DI SAN DONATO.** Chiedo di parlare per una mozione d'ordine.

Mi permetto di fare osservare al signor presidente che sull'argomento di quest'aggiunta, quindici o sedici deputati hanno già chiesto di parlare.

Per questo motivo pregherei il signor presidente di usare della sua influenza per far sì che l'onorevole Sanguinetti ritiri la sua proposta.

**SANGUINETTI.** La ritiro.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Chiedo di parlare.

Quando una questione è posta innanzi alla Camera, parmi desiderabile vederla esaurita, e l'attuale questione non mi pare giunta a questo punto.

Se la proposta Sanguinetti è ritirata, rimane la proposta Nisco che ha lo stesso scopo.

Desidero che la Camera decida e questa questione sia esaurita, perchè alcuni possono aver votato la proposta Mellana coll'intenzione di votare il sotto-emendamento Sanguinetti, o quello dell'onorevole Nisco. (*Interruzioni*)

**SANGUINETTI.** Chiedo la parola.

**PERUZZI, ministro per l'interno.** Quanto all'accusa di inconseguenza che si potrebbe muovere all'onorevole Sanguinetti, egli penserà a giustificarsi della contraddizione in cui lo si volle mettere; ma a me pare che questi emendamenti non si escludano. Del resto, quel che mi preme, è di sapere se la questione s'intende esaurita.

Se anche l'onorevole Nisco ritira il suo sotto-emendamento, la questione è decisa, e non intendo di insistere maggiormente, bastandomi aver detto quanto era mio dovere di dire.

**NISCO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Prima è iscritto il deputato Sanguinetti, poi il deputato Nisco.

**SANGUINETTI.** Io faccio osservare che ho presentato il mio emendamento prima che si venisse ai voti sull'emendamento Mellana, quindi non può aver nessun luogo la questione pregiudiziale, e per me è cosa incomprendibile il farla, potendo benissimo stare l'emendamento Mellana, e tenergli dietro un'aggiunta, la quale fu proposta per correttivo, perchè in sostanza ho pre-

sentato un emendamento, il quale corrispondeva a quanto aveva detto il ministro all'onorevole Mellana, e che l'onorevole Mellana stesso ha accettato, poichè egli ha riconosciuto che il prefetto ha la facoltà di sospendere le sedute anche appena convocate.

Ora io dico, se lasciamo questa facoltà al prefetto, possiamo anche attribuirgli quella d'impedire la convocazione. (*Rumori — Voci: Questo è votato!*)

**LAZZARO ed altri.** Si escludono l'un l'altro tali emendamenti.

**SANGUINETTI.** Che votato, nossignori! non è questo che si è votato. (*Conversazioni e rumori*)

**PRESIDENTE.** Facciano silenzio; se la discussione deve continuare è impossibile che si vada avanti in tal modo.

**SANGUINETTI.** Il mio intendimento era questo: io voglio che il prefetto non possa senza un'atto esplicito impedire la convocazione del Consiglio; invece aveva tale facoltà nel concetto della legge. Il prefetto, senza fare un atto di sorta, senza alcuna formalità impedisce la convocazione; perchè la convocazione potesse avere luogo doveva farla egli stesso. Per il contrario, io lascio che la convocazione sia fatta dall'autorità amministrativa, ossia dalla Deputazione provinciale; ma attribuisco al prefetto la facoltà d'impedire la convocazione mediante un messaggio esplicito in cui ne esponga i motivi. (*Rumori*)

**PRESIDENTE.** Lascino parlare l'oratore.

**SANGUINETTI.** Io dunque non sono in nessuna contraddizione con me stesso, che ho votato l'emendamento Mellana; il mio sotto-emendamento non distrugge l'emendamento Mellana; però se io l'ho ritirato, egli è perchè mi hanno osservato che siamo alla fine della seduta, perchè troppi avevano domandato la chiusura. Or faccia la Camera ciò che le aggrada, io l'ho ritirato.

**PRESIDENTE.** Lo ha ritirato.

**NISCO.** Io ho presentato un emendamento, non un sotto-emendamento all'emendamento Mellana; e quando il ministro e la Commissione non lo hanno accettato e non lo hanno appoggiato, io ho dichiarato che avrei ritirato il mio emendamento, qualora quello del deputato Mellana fosse stato accettato.

Ora io ho debito di non insistere sul mio emendamento, essendo stato accettato quello dell'onorevole Mellana. (*Benissimo!*)

**PRESIDENTE.** Avverto gli onorevoli deputati che domani sera vi sarà seduta.

La seduta è levata a ore 5 3/4.

*Ordine del giorno per le tornate di domani*

(*Alle ore 12:*)

1° Seguito della discussione del progetto di legge concernente l'amministrazione provinciale e comunale,

2° Svolgimento della proposta di legge dei deputati Crispi e Petruccelli per modificazioni alla legge elettorale e per un'indennità da accordarsi ai deputati;

3° Discussione del progetto di legge per la cessazione dello stipendio ai deputati impiegati durante le Sessioni parlamentari.

(Alle ore 8 1/2):

1° Seguito della discussione del progetto di legge per l'abrogazione degli articoli 98 e 99 della legge sul reclutamento militare.

Discussione dei progetti di legge:

- 2° Modificazione alla legge postale;
- 3° Aggregazione di alcuni mandamenti ex-mantovani all'ufficio delle ipoteche a Cremona;
- 4° Lavori straordinari marittimi — Spesa sui bilanci 1864-65;
- 5° Impianto di officine negli stabilimenti marittimi ;

6° Prolungamento del bacino di raddobbo nel porto di Genova;

7° Maggiori spese e spese nuove sui bilanci del Ministero della marina;

8° Aumento di forza nell'arma dei carabinieri;

9° Riscossione delle imposte dirette;

10. Pensioni vitalizie al generale D'Apice e ad altri ufficiali veneti;

11. Maggiori spese riflettenti le provincie meridionali;

12. Costruzione di un ponte di chiatte sul Po nella località detta la *Stella*;

13. Interpellanza del deputato Del Giudice al ministro delle finanze sulla mancata distribuzione del sale ai censuari del Tavoliere di Puglia;

14. Svolgimenti delle proposte di legge dei deputati Marolda, Macchi, Sanguinetti e Catucci.